



L.E.G.O.
Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231



INDICE

DEFINIZIONI.....	6
PREMESSA.....	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	11
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....	11
1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità.....	21
1.3 L'apparato sanzionatorio.....	23
1.4 Le Linee Guida di Confindustria	25
2. LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO.....	27
2.1 La scelta della Società	27
2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello.....	27
2.2.1 Approccio metodologico generale	27
2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà L.E.G.O	29
2.2.3 Approccio metodologico specifico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.....	29
2.2.4 Approccio metodologico specifico in materia di criminalità informatica.....	31
2.2.5 Approccio metodologico specifico in materia di reati ambientali	33
2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	34
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI L.E.G.O.	35
3.1 Finalità del Modello	35
3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico	36
3.3 Destinatari del Modello.....	37
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	37
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.1 Identificazione dell'OdV.....	38
4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica	39
4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca	39
4.4 Funzioni dell'OdV	41
4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	44
4.6 Reporting dell'OdV	47
4.7 Conservazione delle informazioni	48
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO	49
5.1 Attività informativa.....	49
5.2 Formazione del personale.....	49
6. SISTEMA DISCIPLINARE	51
6.1 Violazioni del Modello	51
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti.....	54
6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure.....	59
6.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell'OdV	60
6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, degli Agenti e dei Fornitori, degli Appaltatori.....	62
7. CARATTERISTICHE DELLE PARTI SPECIALI	63
7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali.....	63



8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	64
8.1 Sistema organizzativo.....	64
8.2 Sistema autorizzativo.....	65
8.3 Processo decisionale.....	65
8.4 Controllo di gestione e flussi finanziari.....	66
8.5 Programma di informazione e formazione.....	66
8.6 Sistemi informativi e applicativi informatici.....	67
8.7 Archiviazione della documentazione.....	67
PARTE SPECIALE "A": I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	68
A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	68
A.2 Processi Sensibili.....	70
A.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	91
A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	95
A.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	106
PARTE SPECIALE "B": REATI SOCIETARI	108
B.1 Le fattispecie di reato societario.....	108
B.2 Processi Sensibili.....	110
B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	118
B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	123
B.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	128
PARTE SPECIALE "C": REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, nonché' autoriciclaggio	130
C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	130
C.2 Processi Sensibili.....	131
C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	140
C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	142
C.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	149
PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	151
D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	151
D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	152
D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	154
D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	155
D.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	161
PARTE SPECIALE "E": REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA	163



E.1	Le fattispecie di reati criminalità informatica	163
I processi sensibili		167
E.2	Processo di gestione della sicurezza informatica	167
E.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	169
E.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	169
Prescrizioni specifiche per i processi sensibili.....		169
E.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	169
PARTE SPECIALE "F": REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....		171
F.1	La tipologia dei reati di criminalità organizzata	171
F.2	Processi Sensibili.....	173
F.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	188
F.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	189
F.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	195
PARTE SPECIALE "G": REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI.....		196
G.1	Fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi	196
G.2	Processi Sensibili.....	197
G.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	201
G.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	202
G.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	205
PARTE SPECIALE "H": REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		206
H.1	Fattispecie di reati contro l'industria e il commercio	206
H.2	Processi Sensibili.....	208
H.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	212
H.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	213
H.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	216
PARTE SPECIALE "I": REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		217
I.1	Fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore.....	217
I.2	Processi Sensibili.....	220
I.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	223
I.4	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili	224
I.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	225
PARTE SPECIALE "L": REATI AMBIENTALI		226
L.1	Fattispecie di reati ambientali.....	226
L.2	Processi Sensibili.....	232
L.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	233



L.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili alla gestione dei rischi in materia di tutela ambientale.....	234
L.5	Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili.....	237
L.6	Compiti dell'OdV.....	239
PARTE SPECIALE "M": REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		
240		
M.1.	Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed in tema di immigrazione clandestina (art. 25 duodecies del Decreto).....	240
M.2	Processi Sensibili.....	242
M.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	243
M.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	244
M.5	Compiti dell'OdV.....	248
PARTE SPECIALE "N": I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		
249		
N.1	I reati contro la personalità individuale, con particolare riferimento all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro.....	249
N.2	Processi Sensibili.....	250
N.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	252
N.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	254
N.5	Compiti dell'OdV.....	256
PARTE SPECIALE "O": I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA AGGRAVATI DAL C.D. NEGAZIONISMO		
258		
O.1	I reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo	258
O.2	Processi Sensibili.....	259
O.3	Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	260
O.4	Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	261
O.5	Compiti dell'OdV.....	261
PARTE SPECIALE "P": I REATI TRIBUTARI		
P.1 La tipologia dei reati tributari		
P.2 Processi sensibili		
P.3 Principi generali di condotta e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo		
P.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo		
P.5 Compiti dell'OdV		
PARTE SPECIALE "Q": I REATI DI CONTRABBANDO		
Q.1 La tipologia dei reati di contrabbando		
Q.2 Processi sensibili		
Q.3 Principi generali di condotta e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo		
Q.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo		



Q.5 Compiti dell'OdV

ALLEGATI.....263



DEFINIZIONI

“Agenti”	i soggetti che sono stabilmente incaricati dalla Società, in virtù di apposito contratto di agenzia, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
“Appaltatori”	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.
“Collaboratori”	i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori somministrati legati da un rapporto contrattuale con L.E.G.O. e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
“Consulenti esterni”	soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di L.E.G.O. S.p.A sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Agenti, i Consulenti esterni, gli Appaltatori, i Collaboratori (ovvero i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori



somministrati), nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate

“Fornitori”	i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito dei Processi Sensibili.
“Modello”	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.
“Organismo di Vigilanza”	l'organismo di vigilanza previsto dal Decreto è individuato nel Capitolo 4 del presente Modello.
“Operazione Sensibile”	insieme di attività di particolare rilevanza svolte da L.E.G.O. S.p.A. nei Processi Sensibili.
“Processo Sensibile”	l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di L.E.G.O. S.p.A. in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, cosiccome elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Process Owner”	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
“Procura”	l'atto unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Service Level Agreement”	contratto infragruppo che definisce i contenuti e le condizioni del rapporto intercorrente tra L.E.G.O. S.p.A. e le altre Società del Gruppo, nonché i contenuti del relativo servizio.
“Società”	Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) S.p.A. C.F./P.IVA 01887980249



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/01

e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese (VI), n. 192480, con sede legale in
Vicenza, Viale dell'Industria n. 2.

“Società del Gruppo”

ai fini del presente documento, per Società
del Gruppo si intendono tutte le società
appartenenti al gruppo di società facente
capo a Holding Olivotto S.p.A., ivi compresa
L.E.G.O. S.p.A..



PREMESSA

L'attività di L.E.G.O. S.p.A. consiste nella produzione, stampa, legatura, pubblicazione, edizione, diffusione e distribuzione, sia in proprio che per conto di terzi inclusa anche la vendita per corrispondenza di libri, periodici, riviste, opere, scritti, stampe, cataloghi, depliant e stampati di qualsiasi tipo.

Negli anni è divenuta l'azienda di legatoria italiana più importante e fra le prime in Europa, consolidando la sua presenza anche nei mercati stranieri.

La Società è controllata al 100% dalla Holding Olivotto S.p.A. ed al 01.01.2008, ha incorporato per fusione le Società appartenenti al settore grafico della Holding (Legoprint spa, Eurografica spa, Officine Grafiche Calderini spa e L.E.G.O. Editoriale srl). L.E.G.O. S.p.A. controlla il 22,28% di Manipal Press Ltd, società indiana che svolge la medesima attività di L.E.G.O. S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione di Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "L.E.G.O."), nella riunione del 14 settembre 2009 ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 Comunicazioni con l'ambiente esterno giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Contestualmente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Successivamente, nel corso del 2011, la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il *risk assessment* in conseguenza dell'introduzione nel corpus del D.Lgs. 231/01 dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis), dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1), dei reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) e dei reati in tema di criminalità organizzata (art. 24 ter).

All'esito della suddetta attività di integrazione del *risk assessment*, la Società ha conseguentemente aggiornato il proprio Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 04 ottobre 2011.

Inoltre, la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il *risk assessment* in conseguenza dell'introduzione, nell'ambito del D.Lgs. 231/01, dei reati ambientali, richiamati dall'art. 25 undecies del detto Decreto.



Successivamente, nel corso del 2013, la Società ha deciso di condurre un nuovo *risk assessment* al fine di adeguare il Modello ai nuovi reati introdotti nel *corpus* del Decreto nel corso del 2012, ovvero ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis D.Lgs. n. 286/1998).

Alla luce delle novità legislative intervenute nel corso del 2015, che hanno introdotto nel corpus del D.Lgs. 231/01 il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), il reato riformulato di false comunicazioni sociali (art. 2621 ss. c.c.) e i nuovi delitti ambientali (art. 452-bis ss. c.p.), la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il risk assessment ed il Modello anche a tali fattispecie di reato.

Infine, nel corso del 2016, è stato introdotto all'art. 25 - *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento dellavoro" (art. 603 - *bis* c.p.) e, da ultimo, nel corso del 2017, il legislatore ha modificato il reato di "corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e introdotto all'art. 25 - *ter* del Decreto il reato di "istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.); di conseguenza la Società ha avviato l'aggiornamento del risk assessment e del Modello a tali fattispecie di reato, approvando la nuova versione del Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2017.

Il Modello è stato ulteriormente aggiornato, a seguito delle modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento in tema di whistleblowing (ad opera della Legge n. 179/2017) e di nuovi reati- presupposto (reati in tema di immigrazione clandestina, introdotti all'art. 25 duodecies dalla Legge n. 161/2017 e reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo, introdotti all'art. 25 terdecies dalla Legge n. 167/2017).

Infine, a seguito delle ulteriori modifiche introdotte con il D.Lgs. 75/2020, il Modello è stato ulteriormente aggiornato in relazione alle nuove fattispecie di reato ed in particolare con riferimento ai reati tributari e al contrabbando.

Conseguentemente, la versione integrata del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 Marzo 2022.

Il presente Modello si struttura in una Parte Generale e in diverse Parti Speciali.

Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, sono definiti l'Organismo di Vigilanza, le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti e delineato il relativo flusso informativo, è riportato la struttura del Modello e il Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Nelle Parti Speciali sono descritti i Processi Sensibili e il sistema di controlli e principi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del documento stesso.



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il Legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

I Destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato Italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti, il Decreto prende in considerazione reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e di market manipulation (manipolazione del mercato), i reati transnazionali disciplinati dalla Legge n.



146/2006, i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i delitti di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i reati informatici, i reati di criminalità organizzata, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in violazione del diritto d'autore, i reati ambientali, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati in tema di immigrazione clandestina, i reati di razzismo xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo, i reati tributari e i reati di contrabbando.

Più in particolare, per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti, il Decreto prende in considerazione le seguenti macro-categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto, modificati dalla Legge 3/2019 e dal Decreto Legislativo 75/2020);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 e modificato dalla Legge 133/2019);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- Reati contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1, introdotto dalla Legge 99/2009);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, nonché – da ultimo – dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38);
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7);
- Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, nonché adescamento di minorenni e intermediazione illecita, lo sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, nonché – da ultimo – dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 146/2006);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime,



commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, nonché – da ultimo – dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto introdotto dalla Legge 3 luglio 2009, n. 116, modificato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto introdotto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75).



1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti c.d. apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". In conformità a tale disposizione L.E.G.O. S.p.A., nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008,



n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:



- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero
- al British Standard OHSAS 18001:2007

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00. A fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:



- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'attività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato



nonché la **pubblicazione** della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato al precedente paragrafo 1.2, al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, il co. 3 dell'art. 6 del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002.

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al Giugno 2021.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - Sistema organizzativo;
 - Procedure manuali ed informatiche;
 - Poteri autorizzativi e di firma;
 - Sistemi di controllo e gestione;
 - Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;



- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

C. Obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.



2. LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, L.E.G.O. ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

Inoltre la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo corrisponde all'esigenza di L.E.G.O. di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e di rafforzare le competenze nazionali e internazionali nei diversi settori di *business*.

L.E.G.O. ha quindi deciso di avviare un percorso di analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello

2.2.1 Approccio metodologico generale

Il presente Modello è il risultato di successivi interventi di aggiornamento e integrazione derivanti dall'esigenza di adeguarne di volta in volta i contenuti coerentemente con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito dell'inserimento nel corpus del Decreto, da parte del Legislatore, di nuove fattispecie di reati presupposto. L'aggiornamento del Modello, nonché le attività ad esso propedeutiche (in primis l'attività di analisi e valutazione dei rischi o *risk assessment*), si sono resi inoltre opportuni anche a seguito di cambiamenti di natura organizzativa che nel corso degli anni hanno interessato la Società.

Il processo e l'approccio metodologico seguiti con riferimento a ciascun intervento di aggiornamento del Modello, sono stati caratterizzati da una serie di attività la cui articolazione è di seguito descritta in sintesi.



La definizione del Modello organizzativo e di gestione della Società si è articolata nelle seguenti fasi:

- preliminare analisi della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati (“Processi Sensibili”) e dei relativi “*Process Owner*”;
- descrizione dei Processi Sensibili nello loro stato attuale (“as-is”) attraverso interviste ai *Process Owner* e attraverso l’analisi della documentazione aziendale esistente;
- analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001 a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei processi sensibili (c.d. “*risk assessment*”), confrontando lo stato attuale del sistema di controllo interno (in termini di sistema poteri, assetto organizzativo e strumenti organizzativi di definizione di ruoli, compiti e responsabilità, sistema normativo/procedurale aziendale, sistema contrattuale, sistema informativo, etc.) con uno stato “ideale”, idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati nella realtà L.E.G.O.; questa “*Gap Analysis*” ha portato ad individuare alcune criticità o “*gap*” lì dove lo stato attuale non risultava essere sufficientemente articolato per ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate e formulazione di un *action plan*;
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che, all’esito delle analisi preliminari (confermate, del resto, dai risultati del *risk assessment* effettuato), apparivano astrattamente configurabili, in considerazione dell’attività e del contesto imprenditoriale essa in cui opera e cioè:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i reati societari, ivi compresa la corruzione tra privati;
- i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- i reati in tema di criminalità informatica;
- i reati di criminalità organizzata;
- i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- i reati contro l’industria e il commercio;
- i reati in violazione del diritto d’autore;
- i reati ambientali;



- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed i reati in tema di immigrazione clandestina;
- i reati contro la personalità individuale, con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo;
- i reati tributari;
- i reati di contrabbando.

2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà L.E.G.O.

Si precisa che un preliminare esame e assessment del complesso delle attività aziendali ha condotto a ragionevolmente escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, dei reati c.d. di market abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), dei reati di scambio elettorale politico-mafioso; di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.); di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; i reati di contrabbando riferiti ai tabacchi lavorati esteri.

Tali reati non hanno trovato pertanto valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di *risk assessment* di seguito descritte.

In relazione a tali fattispecie di reato, ad ogni modo, troveranno, per quanto possibile, applicazione le disposizioni del Codice Etico.

Analogamente, ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, varranno i principi ed i presidi contenuti nel Codice Etico.

2.2.3 Approccio metodologico specifico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:



- prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008) ed alla best practices in materia;
- predisporre un documento di sintesi di gap-analysis – action plan.

A tali fini, lo standard di esecuzione degli interventi di valutazione è stato:

- norma ISO 19011:2003.

In relazione agli standard di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:

- normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- norma BS OHSAS 18001:2007.

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l'organigramma per la sicurezza, i mansionari, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio, le procedure di emergenza) e l'effettuazione di sopralluoghi presso alcune sedi produttive. E' stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, delle figure chiave in materia di sicurezza individuate nel corso degli interventi.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- politica della sicurezza;
- soggetti della sicurezza, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;
- documentazione di valutazione dei rischi;
- elementi gestionali e procedurali;
- adempimenti per il controllo di incidenti rilevanti (qualora applicabile);
- sopralluogo sul luogo di lavoro;
- elementi operativi;
- informazione, formazione e addestramento;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione;
- controllo operativo;
- certificato di prevenzione incendi;
- preparazione e risposta alle emergenze;
- infortuni, incidenti e non conformità;
- rilevazioni e registrazioni.

In particolare, le attività di gap analysis sono state guidate dalle seguenti principali finalità:



- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del risk assessment;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità/Gap rilevato è stato quindi formulato un piano di azione con definizione degli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap.

2.2.4 Approccio metodologico specifico in materia di criminalità informatica

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura pervasiva di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione della sicurezza informatica".

L'analisi degli aspetti di natura organizzativa per L.E.G.O. si è avvalsa della metodologia COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) sviluppata da ISACA (Information Systems Audit and Control Association), organizzazione che emette e mantiene gli standard e le linee guida per l'IT Governance e l'IT Auditing. La metodologia, applicata in modo specifico per verificare la sussistenza delle condizioni che potrebbero favorire la commissione dei reati informatici previsti dall'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, si è avvalsa degli standard attualmente in vigore nel settore:

- ISO 38500: Corporate governance for Information technology
- ISO 27001: Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements

A questi standard si è aggiunta la parte di analisi derivata direttamente dagli standard ISACA, e orientata alla verifica dell'adeguamento a leggi e regolamenti.

L'approccio adottato ha consentito di:

- analizzare le procedure di gestione organizzativa della sicurezza in modo unitario;
- contribuire al raggiungimento del principale obiettivo di realizzazione del modello organizzativo previsto dal D.L. 231/2001;
- uniformare la gestione della sicurezza per tutti i servizi offerti ed attuarla in maniera centralizzata;



- verificare – sulla base di analisi anche economiche e sul clima aziendale – la sussistenza delle condizioni perché sia possibile la commissione dei reati informatici previsti dal Decreto;
- proporre gli opportuni interventi di adeguamento, laddove si verificassero le condizioni tecniche, morali e organizzative, per prevenire i reati informatici.

Gli interventi sono stati realizzati con l'ausilio di appositi questionari derivati dagli standard ISO 38500, ISO 27001 e ISACA.

La metodologia applicativa che ne deriva prevede la copertura di tutti gli aspetti relativi alla organizzazione/gestione dell'IT (InformationTechnology) e contempla dieci sezioni di rilevanza e analisi:

1. Politica della Sicurezza
2. Sicurezza Organizzativa
3. Classificazione e controllo dei beni
4. Sicurezza delle persone
5. Sicurezza fisica e ambientale
6. Sicurezza dei computer e delle reti
7. Controllo accessi
8. Sviluppo e manutenzione dei sistemi
9. Business Continuity Plan
10. Livello di adeguamento alla politica di sicurezza

I questionari a loro volta sono stati formulati al fine di contemplare e valutare lo stato di implementazione delle seguenti attività di controllo, a monitoraggio e presidio di corrispondenti ambiti di analisi, ispirati alla metodologia applicativa:

1. Organizzazione del documento di politica della sicurezza informatica;
2. Distribuzione delle responsabilità sulla sicurezza informatica;
3. Sensibilizzazione e addestramento sulla sicurezza;
4. Rilevazione e notificazione degli incidenti sulla sicurezza;
5. Controllo contro la diffusione dei virus;
6. Business Continuity Plan;
7. Controllo sul software e sull'esistenza di copie non autorizzate;
8. Salvaguardia dei dati e delle registrazioni;
9. Protezione dei dati;
10. Adeguamento alla politica di sicurezza.

La rielaborazione delle informazioni raccolte ha consentito una valutazione dello stato attuale della materia e l'effettuazione di un'attività di gap analysis rispetto alle *best practices* del settore, guidata dalle seguenti principali finalità:



- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del risk assessment previsti;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità/Gap rilevato è stato quindi formulato un piano di azione con definizione degli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap.

2.2.5 Approccio metodologico specifico in materia di reati ambientali

La Società ha svolto un *risk assessment* ad hoc con riferimento ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001 al fine di giungere all'adeguamento del Modello.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di tutela ambientale l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il sistema di "gestione dei rischi ambientali".

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

1. prendere atto dell'attuale stato del sistema di gestione ambientale;
2. segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di tutela ambientale;
3. predisporre un documento di sintesi di *Gap Analysis – action plan*.

In relazione agli *standards* di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:

- normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- norma ISO 14001:2004.

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l'eventuale certificazione del sistema di gestione ambientale, i ruoli, compiti e responsabilità, l'organigramma per la gestione ambientale, i mansionari, le autorizzazioni amministrative in materia, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di gestione ambientale, le analisi, le procedure e istruzioni) e l'effettuazione di sopralluoghi presso gli stabilimenti produttivi della Società. E' stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, dei *Key Officer* in materia di gestione ambientale individuati nel corso degli interventi.



Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia ambientale:

- politica di tutela dell'ambiente;
- soggetti, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;
- richiesta, ottenimento e gestione delle autorizzazioni amministrative obbligatorie;
- elementi gestionali e procedurali;
- analisi ambientali periodiche e straordinarie;
- controllo operativo;
- informazione, formazione e addestramento;
- rilevazioni e registrazioni;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione.

In particolare, le attività di *Gap Analysis* sono state guidate dalle seguenti principali finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i reati ambientali oggetto del *risk assessment*;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità/Gap rilevato è stato formulato un piano di azione con definizione degli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap.

2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Le attività di *risk assessment* precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il management della Società.

A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase realizzativa che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono.



3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI L.E.G.O.

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di L.E.G.O. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di L.E.G.O. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che L.E.G.O. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui L.E.G.O. intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da L.E.G.O. si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;



- un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere (Allegato B);
 - una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, contestualmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società (Allegato A), e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.



3.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, ai dipendenti, agli Agenti, ai Fornitori, ai Consulenti esterni, agli Appaltatori, ai Collaboratori, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria, L.E.G.O. ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6co. I lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

E' peraltro riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di *carattere esclusivamente formale*, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.



4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'OdV

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di L.E.G.O. ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV.

In particolare, l'organo collegiale è composto da due professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché di continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. Infatti l'OdV nella composizione sopra descritta è dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, alla best practice e alla giurisprudenza sul punto, si ritiene



che l'OdV nella composizione sopra indicata abbia i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa all'unanimità dei suoi componenti.

Nello stesso modo il Consiglio d'Amministrazione provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico sarà coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione della Società.

I membri dell'OdV potranno dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti



apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;

- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso della durata dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità.



A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, l’omessa redazione del piano delle attività;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell’OdV.

4.4 Funzioni dell’OdV

L’OdV è completamente autonomo nell’esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l’OdV deve:

- vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- proporre e sollecitare l’aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L’OdV deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);



- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di risk assessment;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* la società di revisione e il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della gestione ambientale, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela dell'ambiente;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;



- proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri di valutazione per l'identificazione delle Operazioni Sensibili.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- il collegio sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione ambientale.



Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 4.5 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare al Consiglio di Amministrazione.

4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- *segnalazioni* relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito **Segnalazioni**);
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni su Operazioni Sensibili**).

Nello specifico, tutti i Destinatari potranno comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza eventuali Segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le Segnalazioni possono avvenire tramite vari canali alternativi idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dovranno avere come destinatario l'Organismo di Vigilanza.

I canali previsti sono: lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società e casella di posta elettronica dedicata odv231@legogroup.com (canale preferenziale).

Le Segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

In ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione in ogni contesto successivo alla Segnalazione stessa,



fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

La Società garantisce comunque i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione e fatti salvi gli obblighi di legge.

L'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di reporting (si rimanda sul tema al successivo Paragrafo 4.6).

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ambiente);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ambiente (es:



- cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ambiente;
 - le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
 - qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
 - copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza, in coordinamento con almeno un Amministratore Delegato.

Le Informazioni Generali, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle Informazioni a cura dei Process Owner riguardanti le Operazioni Sensibili, dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata (**odv231@legogroup.com**), oppure una apposita cassetta disponibile presso ogni stabilimento.

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali, il Presidente, gli Amministratori Delegati o i responsabili di funzione vengono qualificati come Process Owner e sono tenuti a trasmettere all'OdV le Informazioni su Operazioni Sensibili realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili.

Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in materia ambientale, come meglio esplicitato nelle Parti Speciali D ed L del Modello, assumono altresì il ruolo di Process Owner, in quanto Destinatari del Modello ai sensi del par. 3.3, le seguenti figure organizzative, come definite dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- il Datore di lavoro;
- il Delegato del Datore di lavoro
- i Dirigenti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico competente;
- il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.

Infine con riferimento alle aree rilevanti in tema di reati in materia di criminalità informatica, come meglio esplicitato nella Parte Speciale E del Modello assume altresì il ruolo di Process Owner la seguente figura organizzativa:



- il Responsabile dei Sistemi Informativi.

L'identificazione delle sopra citate Operazioni Sensibili avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di risk assessment condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività.

L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione e la trasmissione (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all'OdV di una c.d. Scheda Informativa da aggiornarsi su base periodica (Allegato C).

Sarà cura dell'OdV comunicare ai Process Owner i sopra citati criteri di valutazione e parametri, nonché regole operative e periodicità di invio delle suddette Schede Informative.

4.6 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.



L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

4.7 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione.



5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

5.1 Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato D).

Per quanto attiene invece i Collaboratori della Società, i Fornitori, gli Agenti nonché i Consulenti esterni e gli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato E che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato F). I lavoratori somministrati saranno altresì tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato F1).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello in ciascuno stabilimento.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.



Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Viene innanzitutto prevista una formazione d'aula iniziale rivolta alle persone in organico presso la Società al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nei Processi Sensibili come sopra definiti. Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista un'apposita edizione del corso (anche eventualmente con modalità on-line).

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.



6. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*” sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l’effettività del Modello stesso.

L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare viene pubblicato in un luogo e/o con modalità accessibili a tutti i dipendenti e comunque rese conoscibili a tutti i Destinatari.

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3 (“Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca”), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell’OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 6.4).

6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;



3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, al Regolamento Interno Aziendale (RIA) e al Codice Etico;
4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4 della Parte Speciale A;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi D.3 e D.4 delle Parti Speciale D;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità informatica i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi E.3 e E.4 della Parte Speciale E;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di falso in materia di marchi e brevetti, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato contro l'industria ed il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi H.3 e H.4 della Parte Speciale H;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi I.3 e I.4 della Parte Speciale I;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi



paragrafi L.3 e L.4 della Parte Speciale L;

- in relazione al rischio di commissione del reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e in tema di immigrazione clandestina, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi M.3 e M.4 della Parte Speciale M;
- in relazione al rischio di commissione di reati contro la personalità individuale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi N.3 e N.4 della Parte Speciale N;
- in relazione al rischio di commissione di reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi O.3 e O.4 della Parte Speciale O;
- in relazione al rischio di commissione di un reato tributario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi P.3 e P.4. della Parte Speciale P;
- in relazione al rischio di commissione di un reato di contrabbando i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi Q.3 e Q.4. della Parte Speciale Q;
- comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nel precedente paragrafo 4.5;
- violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità di chi effettua una Segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, ai sensi del paragrafo 4.5; in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei paragrafi successivi, a seconda della gravità;
- compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del soggetto che effettua una Segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla Segnalazione stessa ai sensi del paragrafo 4.5. In tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei paragrafi successivi, a seconda della gravità;



- segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave; in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste nei successivi paragrafi, determinate a seconda della gravità.

Inoltre, con riferimento alle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed alle segnalazioni di violazioni del Modello, di cui al precedente par. 5.6, si precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater D. Lgs. 231/2001, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, ossia il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, nella versione attualmente vigente.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Responsabile Risorse Umane l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati



nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti che rivestono la qualifica di **operai** - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell'art.46 – Parte Prima – Norma Generali del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. rimprovero verbale;
- b. rimprovero scritto;
- c. multa sino a tre ore di lavoro normale;
- d. sospensione dal lavoro fino a tre giorni ;
- e. licenziamento disciplinare con diritto al preavviso e licenziamento disciplinare senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Responsabile Risorse Umane terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal dipendente che riveste la qualifica di operaio, intenzionalmente ovvero colposamente si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o rimprovero scritto** secondo la gravità della violazione, l'operaio che violi le procedure interne previste dal presente Modello, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. incorre nel provvedimento della **multa sino a tre ore di lavoro normale**, l'operaio che violi più volte le prescrizioni previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
3. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro fino a tre giorni** l'operaio che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;



4. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso** l'operario che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto 3 che precede; incorre nel provvedimento di **licenziamento per giusta causa senza preavviso** l'operaio che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché l'operaio che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

In ogni caso, con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

5. incorre nel provvedimento del **rimprovero scritto** l'operario che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 6, 7, 8;
6. incorre nel provvedimento della **multa sino a 3 ore di lavoro normale** l'operaio che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte), oppure una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 7 e 8;
7. incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro sino a tre giorni** l'operaio che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 8;
8. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso**, l'operaio che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro così come specificato nel punto 7 che precede, come pure il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 cod. pen; incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa senza preavviso**, l'operaio



che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come “gravissima” ex art. 583, comma 2 cod. pen. all’integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l’autore dell’infrazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti che rivestono la qualifica di **impiegati** - nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell’art. 46 – Parte Prima – Norma Generali del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- f. rimprovero verbale;
- g. rimprovero scritto;
- h. multa sino a tre ore di retribuzione;
- i. sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni;
- j. licenziamento disciplinare con diritto al preavviso e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Responsabile Risorse Umane terrà sempre informato l’OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal dipendente che riveste la qualifica di impiegato intenzionalmente ovvero colposamente si prevede che:

- 9. incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o rimprovero scritto** secondo la gravità della violazione, l’impiegato che violi le procedure interne previste dal presente Modello, o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l’applicazione di misure previste dal Decreto;
- 10. incorre nel provvedimento della **multa sino a tre ore di retribuzione** l’impiegato che violi più volte le prescrizioni previste dal presente Modello o adottati più volte, nell’espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l’applicazione di misure previste dal Decreto;
- 11. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni** l’impiegato che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla



integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;

12. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso** l'impiegato che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 11) che precede; incorre nel provvedimento di **licenziamento per giusta causa senza preavviso**, l'impiegato che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché l'impiegato che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

In ogni caso, con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

13. incorre nel provvedimento del **rimprovero scritto** l'impiegato che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 14, 15, 16;
14. incorre nel provvedimento della **multa sino a 3 ore di retribuzione** l'impiegato che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte), oppure una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 15 e 16;
15. incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni** l'impiegato che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 16;
16. incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso**, l'impiegato che adotti un comportamento



recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro così come specificato nel punto 15 che precede, come pure il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione qualificabile come “grave” ex art. 583, comma 1 cod. pen; incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa senza preavviso**, l’impiegato che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come “gravissima” ex art. 583, comma 2 cod. pen. all’integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l’autore dell’infrazione.

Fermo restando il rispetto dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e del CCNL di riferimento, nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, che non sarà, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria, ove esistente.

6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello attuate da lavoratori della Società aventi qualifica di ‘dirigente’, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l’OdV a richiedere al Presidente, l’irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all’OdV dell’avvenuta irregolarità) dall’autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei ‘dirigenti’ - nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) censura scritta;
- b) sospensione disciplinare;
- c) licenziamento per giustificato motivo;



d) licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo**;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altrilavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

6.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e conformemente



ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove occorra, dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione temporanea dalla carica;
- c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella **revoca dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

Inoltre, per i membri del Consiglio di Amministrazione, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità



della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Consiglio di Amministrazione provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si applicheranno rispettivamente le sanzioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, degli Agenti e dei Fornitori, degli Appaltatori.

Ogni violazione posta in essere dai Collaboratori, dagli Agenti, dai Consulenti esterni e dai Fornitori, nonché dagli Appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione/agenzia/distribuzione/appalto/subappalto/fornitura/prestazione d'opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a L.E.G.O. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Per i lavoratori somministrati, gli opportuni provvedimenti sotto il profilo disciplinare saranno valutati e adottati dall'Agenzia per il Lavoro somministrante, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), previa circostanziata comunicazione per iscritto da parte delle funzioni aziendali competenti di L.E.G.O..

In caso di accertate violazioni delle previsioni del Modello e del Codice Etico, così come in caso di inerzia dell'Agenzia per il Lavoro somministrante nell'esercizio del potere disciplinare, L.E.G.O. avrà facoltà di risolvere il contratto con l'Agenzia per il Lavoro, in forza di specifiche clausole contenute nel contratto con quest'ultima.



7. CARATTERISTICHE DELLE PARTI SPECIALI

7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali

Ciascuna Parte Speciale è dedicata ad una categoria di reato contemplata nelle attività di *risk assessment* condotte (come descritto nel Capitolo 2) ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Parte Speciale;
- delineazione dei processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione di questi reati (c.d. Processi Sensibili) (coerentemente con le attività di *risk assessment* condotte) e descrizione delle principali fattispecie di reato configurabili nella realtà L.E.G.O., attraverso la declinazione delle modalità attraverso le quali i reati si potrebbero realizzare/configurare;
- previsione di principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo;
- previsione di principi specifici riferiti ai singoli Processi Sensibili;
- specificazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale ha quindi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari delle spiegazioni e/o esemplificazioni concrete relative al sistema di organizzazione, gestione e controllo di L.E.G.O., ai Processi Sensibili e ai reati configurabili;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nell'esecuzione delle proprie attività;
- fornire all'OdV e alle altre funzioni aziendali/soggetti esterni coinvolti uno strumento per poter svolgere le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica operativa dell'attuazione del presente Modello.

Sulla base delle risultanze delle attività di *risk assessment* condotte, i reati potenzialmente configurabili alla realtà L.E.G.O. sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie per le quali sono state dunque coerentemente predisposte le corrispondenti Parti Speciali:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;



- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati in materia di criminalità informatica;
- Reati in materia di criminalità organizzata;
- Reati in materia di marchi e brevetti;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati in violazione del diritto d'autore;
- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in tema di immigrazione clandestina;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo;
- Reati tributari;
- Reati di contrabbando.

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre disposizioni del Modello.

Fatte comunque salve le prescrizioni del presente capitolo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.

Con riferimento al Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare ed al sistema di comunicazione e di formazione del personale, si rimanda a quanto previsto in precedenza nei capitoli specificamente dedicati della Parte Generale del Modello.

8.1 Sistema organizzativo



Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma societario (Allegato B) e l'emanazione di Deleghe di funzioni e disposizioni organizzative, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione di detti documenti viene assicurata dalla Funzione Risorse Umane, previa approvazione da parte di uno degli Amministratori Delegati.

8.2 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di poteri e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di L.E.G.O. rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

8.3 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili come di seguito individuati deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'Operazione Sensibile e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento;



- del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'Operazione Sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali risorse economiche e finanziarie.

8.4 Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, lett. c, del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*.

A tale scopo, il sistema di controllo di gestione adottato da L.E.G.O. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

8.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di corporate governance e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili ai Processi Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.



8.6 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

8.7 Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Con particolare riferimento alla documentazione in formato elettronico prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali si rimanda inoltre a quanto definito al Paragrafo precedente.



PARTE SPECIALE “A”: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per esercitare ovvero per avere esercitato la propria funzione od i suoi poteri (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o “agevolare/velocizzare” la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.



- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es, esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad esempio è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui, attraverso l'alterazione del software di controllo INPS per le denunce retributive, si ottenga un ingiusto vantaggio con danno dell'ente previdenziale”.
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati allarealizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.



- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società commette frode nell'esecuzione di contratto di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali (es., consegna di cosa materialmente diversa per genere o specie da quella pattuita).

A.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- a. **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente a **rischio di commissione di reati** contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di L.E.G.O., per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- b. **Processi Sensibili strumentali** alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività:
 - caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario, o
 - nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure



negoziare (affidamento diretto a trattativa privata);

- Gestione dei contratti di fornitura con lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, nonché gestione delle forniture a soggetti aggiudicatari di tali contratti;
- Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione degli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Gestione del contenzioso.

Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori
- Approvvigionamento servizi, ivi inclusi gli appalti
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
- Gestione Agenti
- Gestione dei flussi finanziari – pagamenti
- Gestione dei flussi finanziari – incassi
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati
- Dazione o ricezione di omaggi e donazioni
- Gestione dei rapporti infragruppo

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.



A.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto e trattativa privata)

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e alla gestione di attività connesse alla partecipazione a procedure negoziate per la fornitura a soggetti pubblici di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc. ecc.).

Nel presente processo vengono in particolare analizzate le fasi di attività che conducono alla definizione del rapporto con il Soggetto Pubblico, qualificato quale cliente della Società.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'ente pubblico affinché questi provveda, in tempi brevi, all'esercizio della propria funzione o di un suo potere, ad esempio affidando una gara a L.E.G.O., accelerando indebitamente la relativa procedura di affidamento.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio; ad esempio in ipotesi di pagamento al dirigente dell'ente pubblico affinché determini l'illegittima conclusione di un contratto in favore di L.E.G.O. In astratto potrebbe essere interpretata come un conferimento di utilità avente carattere corruttivo (anche in via di tentativo) la prestazione di servizi a titolo gratuito oppure per un corrispettivo non congruo, finalizzato ad ottenere in futuro, in via privilegiata, altri incarichi da parte dell'ente pubblico e/o da parte di società ad esso in varie forme collegate.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio riguardino un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale): ad esempio è configurabile tale reato qualora, nel corso di una gara, un dipendente di L.E.G.O. dia denaro ad un dipendente di Poste Italiane per occultare o alterare la documentazione presentata da altri concorrenti al fine di



rafforzare le possibilità di assegnazione di un contratto di fornitura a L.E.G.O.

- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno compia o tenti di compiere un atto di corruzione, concussione, (anche in forma di concorso nel reato) verso funzionari o membri delle Istituzioni comunitarie (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia o Corte dei Conti) o di Stati Esteri, ovvero verso coloro che, nell'ambito di Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio. Ad esempio, potrebbe essere configurabile tale reato qualora un dipendente di L.E.G.O., nel corso di una gara per una fornitura bandita da un'Università estera (come Cambridge) offra denaro al Responsabile di un Dipartimento affinché quest'ultimo gli riveli l'importo delle Best and Final Offers delle società concorrenti di L.E.G.O.

Nelle fattispecie di corruzione sopraindicate, realizzabili anche nei confronti di un incaricato di pubblico servizio, il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

A.2.2 Gestione dei contratti di fornitura con lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, nonché gestione delle forniture a soggetti aggiudicatari di tali contratti

Descrizione del processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito della gestione dei contratti di pubblica fornitura ovvero di forniture a favore di soggetti aggiudicatari di pubbliche commesse.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto apicale e/o un responsabile di sito di L.E.G.O., mediante artifici o raggiri, traendo in inganno i pubblici funzionari, non esegua correttamente il contratto, procurando un profitto per sé e un danno del soggetto pubblico.
- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente esegue l'opera o il servizio oggetto del contratto in violazione delle clausole contrattuali e con il proposito -fraudolento- di fare in modo che la prestazione appaia conforme alle medesime clausole.



A.2.3 Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali

Descrizione del processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali: in particolare il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti che intercorrono tra la Società e gli Enti Pubblici per la gestione degli immobili e dei terreni (concessioni edilizie, richiesta di ravvedimento).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un responsabile di sito di L.E.G.O., nel predisporre un'adomanda di rilascio di un'autorizzazione al Comune, indichi falsamente alcune delle informazioni richieste, con conseguente rilascio dell'autorizzazione per errore, laddove ciò comporti un danno a tale Ente locale.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per l'esercizio della propria funzione o di un suo potere. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di L.E.G.O., corrisponda denaro ad un funzionario comunale al fine di velocizzare la pratica di approvazione di un Piano di Fabbricazione relativo ad un terreno di proprietà di L.E.G.O.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di L.E.G.O. consegni denaro al responsabile di un ufficio tecnico comunale, affinché rilasci un parere favorevole in merito ad una richiesta di concessione edilizia, benché l'attività edilizia prospettata sia in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore.

A.2.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici



Descrizione del Processo

Il Processo concerne le attività inerenti alla predisposizione della documentazione per l'ottenimento di erogazioni (sotto diverse forme) da parte di soggetti pubblici, all'intrattenimento dei rapporti con i soggetti pubblici (incluse eventuali visite ispettive) ed all'impiego dell'erogazione ottenuta.

Il Processo in esame è sviluppato con riferimento alla gestione di erogazioni pubbliche nella forma di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o crediti di imposta relativi a progetti di innovazione per la realizzazione di impianti/investimenti industriali.

Tali erogazioni sono riferibili alle seguenti normative/ambiti di riferimento:

- finanziamenti a fondo perduto per lo stabilimento produttivo di Lavis (TN) relativi a progetti di ricerca e innovazione che rientravano nell'ambito previsto dalla Legge della Provincia di Trento n.6 del 1999;
- Legge n.296 del 2006 (Legge finanziaria 2007);
- contributo in c/interessi dalla SIMEST a fronte di una partecipazione in India;
- erogazioni per la formazione da Regione Veneto.

Le attività sono gestite tipicamente con l'ausilio di consulenti esterni.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.):** la fattispecie di reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, in ipotesi di destinazione, da parte di L.E.G.O., dei finanziamenti agevolati ottenuti dalla Provincia di Trento a valere sulla Legge n. 6/1999 per progetti di ricerca ed innovazione per finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** la fattispecie di reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, in ipotesi di conseguimento indebito da parte di L.E.G.O., mediante la presentazione al suddetto ente di documenti attestanti circostanze false inerenti l'azienda, di contributi provenienti dalla Regione Veneto per la formazione del personale.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):** la fattispecie di reato in esame potrebbe sussistere in ipotesi di ottenimento da parte di L.E.G.O. di finanziamenti agevolati per la ricerca e lo sviluppo mediante la consapevole omissione di circostanze inerenti l'azienda, mediante mezzi fraudolenti che abbiano indotto in errore l'Ente Amministrativo Erogante, che provochi un ingiusto profitto per L.E.G.O. e un danno dell'Ente.

A.2.5 Gestione degli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di



lavoro

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce:

- alla gestione delle attività inerenti il calcolo degli oneri previdenziali, il rispetto delle scadenze previste per la predisposizione delle dichiarazioni e la liquidazione delle spettanze, nonché il coordinamento delle aree aziendali coinvolte a fronte di eventuali accertamenti/ispezioni svolte dagli enti previdenziali di competenza;
- alla gestione delle attività relative alla presentazione, attivazione e esecuzione dei procedimenti di mobilità/cassa integrazione guadagni.

La gestione del processo avviene con l'ausilio di consulenti esterni che assicurano il monitoraggio costante sia sul piano normativo e che in fase di esecuzione del progetto.

La Società si avvale in particolare di uno studio "paghe" esterno che si occupa dell'elaborazione dei cedolini-paga e della determinazione dei relativi contributi, nonché della predisposizione delle dichiarazioni.

I rapporti con i consulenti esterni sono di norma intrattenuti dal Responsabile delle Risorse umane.



Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un collaboratore di L.E.G.O. produca all'INPS falsa documentazione in merito a posizioni lavorative di dipendenti di L.E.G.O., ottenendo così di ridurre le spese previdenziali dell'azienda, con conseguenti minori introiti da parte dell'ente previdenziale.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di versamento di denaro al dirigente dell'Ufficio del Lavoro affinché rilasci, in tempi brevi, una attestazione dovuta, accelerando indebitamente la relativa procedura per il rilascio.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di L.E.G.O., durante un'ispezione INPS, dia denaro ad un ispettore per non indicare, nel relativo Verbale di accertamento, alcune irregolarità ravvisate.

A.2.6 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di personale appartenente a categorie protette e in modo più preciso alle seguenti attività: monitoraggio del rispetto dei parametri previsti dalla normativa, segnalazione della necessità di assunzione o definizione del fabbisogno, selezione candidato, definizione modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

La Società concorda dei "piani di inserimento" con l'Agenzia del Lavoro per definire le modalità di inserimento in azienda di personale appartenente a categorie protette ai sensi della Legge n. 68/99. A tal proposito vengono stipulate delle convenzioni della durata di due anni con l'Agenzia del Lavoro.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:



- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un consulente di L.E.G.O. produca all’Agenzia del Lavoro competente falsa documentazione, ottenendo con ciò la riduzione dell’entità degli oneri di assunzioni obbligatorie gravanti in capo a L.E.G.O. ai sensi della legge 68/99, laddove ciò comporti un danno all’ente pubblico.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di L.E.G.O. dia denaro ad un funzionario dell’Agenzia del Lavoro, per agevolare la stipula di una Convenzione ai sensi della L. 68/99 per l’inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette contenente tempistiche e modalità di esecuzione particolarmente favorevoli per L.E.G.O.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso di caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento d’un atto inerente o contrario ai suoi doveri d’ufficio. Ad esempio è configurabile tale reato qualora un dipendente di L.E.G.O. dia del denaro ad un impiegato della Direzione Provinciale del Lavoro per agevolare materialmente l’iter di una pratica relativa alle assunzioni obbligatorie relativa a L.E.G.O.

A.2.7 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici inerenti adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: rilevano, in particolare, le modalità di gestione dei rapporti con le autorità competenti, in caso di eventuali verifiche/ispezioni.

Esemplificazione dei reati

Nell’ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al comandante VVFF affinché rilasci, in tempi brevi, una certificazione



dovuta, accelerando indebitamente la relativa procedura per il rilascio.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro all'Ispettore del Lavoro affinché ometta un'ispezione dovuta ovvero ometta di riportare, nel relativo verbale di accertamento, alcune irregolarità riscontrate.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro ad un incaricato di pubblico servizio (che non rivesta dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio: ad esempio qualora un dirigente di L.E.G.O. versi una somma in favore di un impiegato della A.S.L. per accelerare l'esame di una pratica di L.E.G.O. giacente presso la A.S.L.

A.2.8 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolata dalla legge

Descrizione del processo

Il processo in esame riguarda le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché proceda in tempi brevi all'esame di una segnalazione presentata da L.E.G.O., ovvero qualora, dopo un accertamento disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che si sia concluso con l'accertamento del pieno rispetto delle regole da parte di L.E.G.O., un dipendente della Società convinca un ispettore ad accettare del denaro in cambio dell'atto compiuto.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché ometta un accertamento dovuto, ovvero nel caso in cui un dipendente di L.E.G.O., durante un accesso ispettivo disposto dall'Autorità Garante, consegni del denaro ad un ispettore affinché dichiari che il trattamento dei dati personali è effettuato da L.E.G.O. in conformità alle disposizioni di legge.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di



pagamento di denaro ad un incaricato di pubblico servizio (che non rivesta dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio : ad esempio, qualora un dipendente di L.E.G.O. consegni denaro a un impiegato dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché alteri materialmente il contenuto di un fascicolo, relativo ad una procedura di accertamento in corso su L.E.G.O..

A.2.9 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Descrizione del processo

Il processo in esame è riferito alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società con riferimento agli adempimenti previsti per il rispetto della normativa tributaria vigente e volte, inoltre, ad offrire il necessario supporto ad eventuali verifiche ispettive da parte delle Autorità.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso di presentazione all'Amministrazione Finanziaria di falsa documentazione in merito alla posizione contributiva di L.E.G.O. tanto da indurre in errore l'erario in merito agli oneri tributari dovuti dall'azienda, con conseguenti minori incassi da parte dell'erario a causa dell'indebita riduzione di oneri tributari ottenuta da L.E.G.O..
- **Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi, allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad esempio è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui un collaboratore di L.E.G.O., attraverso l'alterazione del software per le denunce fiscali, ottenga un ingiusto vantaggio per L.E.G.O. con conseguente danno dell'ente tributario.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale (ufficiale di Guardia di Finanza) al fine di evitare un accertamento fiscale ovvero affinché non vengano riportate, nel relativo verbale di accertamento, alcune irregolarità riscontrate.



A.2.10 Gestione del contenzioso

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività previste per la risoluzione di contenziosi nei quali la Società è coinvolta.

Le attività considerate riguardano i seguenti ambiti:

1. contenziosi con dipendenti o afferenti l'area dei rapporti di lavoro (es. incidenti sul lavoro);
2. altri contenziosi con soggetti privati (recupero crediti);
3. contenziosi tributari.

La Società si avvale tipicamente di Studi Legali esterni per la gestione dei contenziosi.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concussione (art. 317 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di concorso da parte del soggetto apicale di L.E.G.O. con il Giudice per costringere l'avvocato difensore di una controparte di L.E.G.O. – inducendo in lui *metus publicae potestatis* – ad omettere il compimento di alcuni atti difensivi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di ricezione da parte di pubblico ufficiale di denaro o altra utilità per compiere atti contrari o inerenti al suo ufficio, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dirigente di L.E.G.O. dia denaro ad un Magistrato per favorire L.E.G.O. in una causa civile.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale affinché velocizzi l'iter successivo all'emissione di un provvedimento giudiziario (comunicazioni, notifiche, tassazione, etc.) in un procedimento che vede coinvolta L.E.G.O..
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale per agevolare l'assegnazione di una causa ad un Magistrato diverso da quello al quale sarebbe altrimenti stata assegnata.



PROCESSI STRUMENTALI

A.2.11 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

Descrizione del processo

Il processo si riferisce principalmente alle attività inerenti alla selezione e successivo inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane, all'amministrazione del personale dipendente (elaborazione cedolini e determinazione contributi) e al monitoraggio dell'effettiva applicazione delle condizioni contrattuali. Le attività sono presidiate dalla Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane a cui riporta un referente per ogni Stabilimento, il quale si occupa prevalentemente di amministrazione del personale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, un indebito vantaggio, quale potrebbe essere il rilascio in tempi celeri di un'autorizzazione da parte del Pubblico Ufficiale stesso.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del Pubblico Ufficiale stesso; ad esempio, l'omissione di un'ispezione dovuta da parte di un maresciallo della Guardia di Finanza.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** il processo in esame può assumere rilievo, in via strumentale, anche nell'ipotesi di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali del parente di un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio.



A.2.12 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beniriconducibili alle seguenti categorie:

1. Materie prime (carta, cartone, rivestimenti, scatole) – possono essere gestite “a commessa” o “a scorta”;
2. Materie sussidiarie (colla, capitelli, treccine, bancali, termoretraibile, materiali per trancia, lastre, inchiostri per macchine da stampa offset);
3. Materie ausiliarie (filo per cucitura, carta per soffietti, garza, carta crespata per rinforzo, altri materiali per rinforzo);
4. Servizi per C/ lavorazioni esterne
5. Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.);
6. Beni strumentali.

Esemplificazione dei reati

Nell’ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento della propria funzione o per l’esercizio di un suo potere. La gestione dell’approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all’esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione dell’approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all’esponente della Pubblica Amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, perfezionando così il reato.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o



accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente esegue l'opera o il servizio oggetto del contratto in violazione delle clausole contrattuali e con il proposito -fraudolento- di fare in modo che la prestazione appaia conforme alle medesime clausole. La gestione dell'approvvigionamento potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio, sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale tra L.E.G.O. ed un suo fornitore di materiali sia utilizzato in modo fraudolento al fine di far apparire come adempiuti gli obblighi del contratto pubblico.

A.2.13 Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi appalti

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di servizi riconducibili alle seguenti categorie:

1. Servizi generali (pulizia, etc);
2. Servizi di manutenzione;
3. Trasporti;
4. Servizi di vigilanza;
5. Lavorazioni conto terzi;
6. Servizi relativi ai sistemi informatici.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per



costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato.

Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente esegue l'opera o il servizio oggetto del contratto in violazione delle clausole contrattuali e con il proposito -fraudolento- di fare in modo che la prestazione appaia conforme alle medesime clausole. La gestione dell'approvvigionamento potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio, sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale tra L.E.G.O. ed un suo fornitore di materiali sia utilizzato in modo fraudolento al fine di far apparire come adempiti gli obblighi del contratto pubblico.

A.2.14 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Il processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.

I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

- a) legali, amministrative e fiscali;
- b) tecniche e commerciali;
- c) HR (selezione del personale), con riferimento al contratto con l'Agenzia per il Lavoro.

Esemplificazione dei reati



Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per l'esercizio della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. La gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da L.E.G.O. con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da L.E.G.O. con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** la gestione del processo in esame potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo consulente esterno sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare, ad esempio, la dazione di denaro all'esponente della magistratura, perfezionando così il reato.

A.2.15 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Il processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti. Per la gestione delle vendite L.E.G.O. si avvale di diversi Agenti organizzati tendenzialmente per area geografica di mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale.

Gli Agenti operano, oltre all'Italia, in diverse aree UE ed Extra-Ue.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concussione (art. 317 c.p.):** il processo di gestione degli agenti, di per sé non integra il reato di concussione, ma potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di pagamento in nero di una parte delle provvigioni dell'agente, che rigira al dipendente L.E.G.O. (che ha scelto l'agente)



una percentuale della somma pagata al fine di costituire dei fondi extracontabili con i quali effettuare la dazione che integra il detto reato.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. Il processo di gestione degli agenti, di per sé non integra il reato di corruzione, ma potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da L.E.G.O. con l'agente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, che integra il detto reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione degli agenti, che di per sé non integra il reato, potrebbe tuttavia avere natura strumentale al suo perfezionamento. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo agente sia utilizzato come veicolo per costituire fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione di denaro all'esponente della pubblica amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

A.2.16 Gestione dei flussi finanziari - Pagamenti

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria in riferimento alla predisposizione, l'autorizzazione e l'effettuazione dei pagamenti. In L.E.G.O. l'effettuazione dei pagamenti può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico
- RID/RIBA
- Cassa contanti.

Rientrano nel presente processo inoltre anche le attività di liquidazione stipendi, provvigioni agenti e rimborso note spese dipendenti.

Rientrano nel presente processo anche le attività di monitoraggio scaduto, gestione del credito e gestione delle due casse: cassa clienti e cassa contabile.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:



- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici (il che di per sé implica la gestione di flussi finanziari) mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata con l'utilizzo di informazioni false sui pagamenti.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** il processo Pagamenti, implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al dirigente di un Ente Pubblico affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto del proprio ufficio, ad esempio rilasciando in breve tempo un permesso di costruire richiesto da L.E.G.O..
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo Pagamenti, implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio, come potrebbe essere il pagamento ad un maresciallo della Guardia di Finanza affinché ometta di effettuare un'ispezione dovuta presso la sede di L.E.G.O..

A.2.17 Gestione dei flussi finanziari - Incassi

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria con riferimento agli incassi (principalmente derivanti dall'attività commerciale della Società) nonché la relativa verifica, registrazione e contabilizzazione degli stessi. Gli incassi sono generalmente ottenuti attraverso bonifico bancario, riba, salvo alcuni casi in cui avvengono per mezzo di assegno circolare e contanti.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in ipotesi di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici (il che di per sé implica la gestione di flussi finanziari) mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o l'omissione di informazioni dovute in merito agli incassi di L.E.G.O.. In questo caso il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata omettendo informazioni dovute sugli incassi.



- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** potendosi la condotta penalmente rilevante concretizzare anche in raggiri con documentazione falsa relativa a flussi finanziari di L.E.G.O., il processo Incassi può essere rilevante, ma di per sé solodifficilmente integra un reato, essendo esso strumentale alla condotta prevista per il reato in parola. Un'ipotesi di reato, compiuto con il supporto strumentale del processo Incassi, può configurarsi nel caso di ottenimento di un contributo, ad esempio per attività di formazione, mediante il consapevole utilizzo di dichiarazioni o documentazioni false in merito agli incassi di L.E.G.O. che abbiano indotto in errore l'Ente Erogatore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo Incassi, implicando la gestione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, ad esempio nell'ipotesi in cui si mascheri un incasso per generare il fondo extracontabile necessario per la corruzione del Pubblico Ufficiale affinché questi provveda ad un atto contrario al proprio ufficio.

A.2.18 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti, ad eccezione delle casistiche in cui la clientela è rappresentata da soggetti afferenti alla categoria di Soggetti Pubblici, per le quali si rimanda al processo descritto di cui al punto A. 2.1.

L'attività di L.E.G.O. consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc. ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti in portafoglio (per la gestione dei rapporti con gli Agenti si rimanda al processo A.2.14).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per l'esercizio della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un Funzionario pubblico.



- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un Funzionario pubblico.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare talifondi neri per la corruzione di un dipendente pubblico.

A.2.19 Dazione o ricezione di omaggi e donazioni

Descrizione del processo

Il processo riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione omaggi e effettuazione di donazioni.

La Società accetta e elargisce omaggi solo di modico valore ed in occasione delle festività natalizie.

Nessuna attività di rilievo è realizzata nei confronti della P.A..

Esemplificazione dei reati

In ogni caso nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore (ad es. una collana di preziosi volumi) ad un Pubblico Ufficiale, affinché questi compia un atto del proprio ufficio (ad esempio il rilascio di un'autorizzazione in tempi brevi).
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore (ad esempio una collana di preziosi volumi ad un Pubblico Ufficiale, affinché ometta un atto del proprio ufficio (ad esempio una ispezione dovuta).
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore ad un incaricato di un pubblico servizio (es. impiegato comunale non rivestente la qualifica di Pubblico Ufficiale) perché alteri materialmente il contenuto di un fascicolo, relativo a L.E.G.O. presente presso tale amministrazione, in senso favorevole a L.E.G.O. stessa.



A.2.20 Gestione dei rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce ai rapporti tra L.E.G.O. e le altre società del Gruppo, con particolare riferimento ai rapporti in essere con la Holding Olivotto S.p.A. (controllante al 100% della Società) e per Cartozanè S.r.l..

I rapporti in essere tra L.E.G.O. e Holding Olivotto S.p.A. possono essere ricondotti ai seguenti:

- servizi contabili e amministrativi svolti da L.E.G.O. per conto della controllante;
- locazione in parte degli stabilimenti di Vicenza e Lavis (di proprietà della controllante e utilizzati da L.E.G.O.).

I rapporti in essere tra L.E.G.O. e Cartozanè S.r.l. possono essere ricondotti ai seguenti:

- servizi contabili e amministrativi svolti da L.E.G.O. per conto della società;
- servizi di produzione di cofanetti e packaging.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera del responsabile amministrativo, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni Intercompany, a favore di un pubblico ufficiale per sollecitare il compimento di un atto di ufficio nell'interesse di L.E.G.O..
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario al suo ufficio. Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera del responsabile amministrativo, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni Intercompany, a favore di un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'interesse di L.E.G.O.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso di offerta o promessa, non accettata, di denaro o altra utilità non dovuti a pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere atti inerenti o contrari al



proprio ufficio, oppure nel caso di pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio che solleciti la dazione di denaro per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero inerente ai suoi doveri (nel caso di incaricato di pubblico servizio si deve in tale ipotesi trattare di un pubblico impiegato). Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera di un responsabile amministrativo, anche attraverso l'uso di "fondi neri" creati in occasione di transazioni intercompany, a favore di un Funzionario Pubblico, il quale non accetta, per sollecitare le condotte di reato nell'interesse delle attività di L.E.G.O.

A.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo A.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo A.1.

La presente Parte Speciale "A" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA);
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto **divieto** in particolare di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell'espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque



rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e comunque previa esplicita autorizzazione degli Amministratori Delegati, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire l'assegnazione di una gara o di procedere alla definizione di un contratto nell'ambito di una procedura negoziata;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) presentare documentazione non veritiera al fine di attivare ed eseguire i progetti di mobilità e/o di cassa integrazione;
- i) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- j) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- k) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le **regole** di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa



- (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
- tutti i dipendenti di L.E.G.O. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
 - i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
 - gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali delibere attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda); tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
 - le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
 - rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
 - conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
 - verifiche, ispezioni o sopralluoghi,devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
 - nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato;
 - devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
 - è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la



Pubblica Amministrazione;

- tutti i dipendenti L.E.G.O. e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto (Allegati E o F);
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori sono predisposti e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dagli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, agli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta



di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

A.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.1 A A.2.10 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (Gare) e procedure negoziate (Affidamento diretto e trattativa privata);*
 - *Gestione dei contratti di fornitura con lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, nonché gestione delle forniture a soggetti aggiudicatari di tali contratti;*
 - *Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;*
 - *Assicurazione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
 - *Gestione degli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro;*
 - *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
 - *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro;*
 - *Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
 - *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;*
 - *Gestione del contenzioso.*
- Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato;
 - tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;



- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai contratti commerciali stipulati a fronte di una gara o nell'ambito di trattativa privata/affidamento diretto, devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nei Processi Sensibili in esame. La gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Etico;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara e/o la stipula di un contratto a trattativa privata/affidamento diretto, ovvero ancora al fine di velocizzare l'iter per l'ottenimento di una autorizzazione/licenza di qualsivoglia natura (sia per l'esercizio di attività commerciale che per lo sviluppo immobiliare) necessaria per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito di Processi Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.4. che segue in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";
- i Processi Sensibili oggetto di trattazione devono essere disciplinati in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di



- autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- qualora i sopra menzionati processi implicino uscite finanziarie, le stesse vengono gestite ed effettuate secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.;
 - deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare:
 - l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - tutta la documentazione (ad es. bando di gara, offerta, allegati tecnici, verbale di aggiudicazione) relativa alla partecipazione agare indette da enti pubblici, ovvero relativa a commesse assegnate da enti pubblici mediante affidamento diretto o trattativa privata, essere archiviata a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - tutta la documentazione (ad. es. domanda protocollata, allegati tecnici, provvedimento dell'ente pubblico) relativa alla concessione di provvedimenti/autorizzazioni rilasciati/concessi da Pubbliche Amministrazioni deve essere archiviata a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi (es. verifiche impianti elettrici, ispezioni da parte della ASL, ecc.) svolti presso la sede o le unità produttive devono essere conservati a cura del Responsabile Ufficio qualità e sicurezza;
 - la documentazione relativa alla gestione del personale ed in particolare ai trattamenti previdenziali del personale, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette nonché i verbali relativi ad accertamenti/ispezioni devono essere conservati a cura dell'Ufficio Risorse Umane;
 - deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
 - deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
 - i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti nei Processi Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento della attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
 - eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente



scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.11 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. La gestione del Processo Sensibile dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo, devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;



- i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso l'Ufficio Risorse Umane;
- il Processo di selezione, assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- è fatto in particolare divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con L.E.G.O. di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della Pubblica Amministrazione nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ad es. nei casi di gestione dei licenziamenti collettivi), devono godere di una autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in una apposita delega o direttive organizzative interne.

A.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.12 A A.2.13 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti.*
- devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici Processi in esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- la scelta del Fornitore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa



di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori chiedono le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;

- gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- in particolare, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dei processi di approvvigionamento in oggetto;
- il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute viene effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6;
- i contratti con i Fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F).

A.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.14 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*



- la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
- gli accordi con i Consulenti esterni devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
- ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F);
- i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;
- i contratti con i Consulenti esterni devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti esterni con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
- il contratto con il Consulente esterno deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- i servizi di consulenza acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivati e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e, comunque, in accordo alle procedure interne;
- l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;



- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- il pagamento delle relative prestazioni viene in generale effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.

A.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.15 E DI SEGUITO RICHIAMATO;

➤ *Gestione Agenti*

- la scelta dell'Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con l'Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri dell'agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto di stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza della prestazione fornita dall'Agente;
- il contratto con l'Agente, che svolga anche funzioni di consulenza, deve prevedere un obbligo di reportistica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- eventuali anticipi provvigionali possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;



- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore dell'Agente che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- il pagamento delle relative prestazioni viene in generale effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.

A.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.16 A A.2.17 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi.*
- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei Processi Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla



normativa esterna di riferimento per lo svolgimento della attività previste dai Processi Sensibili in esame;

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.7 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.18 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
 - i soggetti e le funzioni coinvolte nei Processi Sensibili in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
 - i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;
 - il ricorso ad eventuali Consulenti esterni nella realizzazione di attività nell'ambito del Processo Sensibile in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.4. che precede in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";
 - il ricorso ad eventuali Agenti nella realizzazione di attività nell'ambito del Processo Sensibile in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.5. che precede in materia di "Gestione Agenti";
 - la gestione degli incassi avviene secondo i principi stabiliti di cui al precedente punto A.4.6.;
 - deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.

A.4.8 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.19 E DI SEGUITO RICHIAMATO:



➤ *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni*

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.



A.4.9 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.20 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione rapporti infragruppo*

- i rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;
- i rapporti infra gruppo di natura commerciale devono essere regolati da specifici contratti nella forma di service agreement;
- i contratti infra gruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle Società del Gruppo contraenti;
- i service agreement infragruppo devono esplicitare i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto.

A.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni,



Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello e ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale "A".



PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell’ambito dell’attività svolta da L.E.G.O. siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di L.E.G.O., con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori di L.E.G.O. impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di L.E.G.O., fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall’obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O. ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori di L.E.G.O. acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O., violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori,



effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di L.E.G.O., anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di L.E.G.O., ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si può configurare nel caso in cui un esponente della Società, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore di una diversa società o a chi nell'ambito organizzativo di quest'ultima eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati, o a un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza dei primi, affinché questi compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)** - Tale fattispecie di reato si può configurare nel caso in cui un esponente della Società, anche per interposta persona, offra o prometta denaro o altra utilità ai soggetti indicati con riferimento alla fattispecie di corruzione tra privati, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di L.E.G.O. o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, il soggetto apicale di L.E.G.O. diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai



sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

B.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale;
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociale, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società e/o al Gruppo;
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge;
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- Gestione Agenti;
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione;
- Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;
- Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

B.2.1 Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale

Descrizione del processo



Il processo si riferisce alla gestione del rapporto con la società di revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche), supporto alle richieste provenienti dalle diverse componenti dell'azionariato e collaborazione per le verifiche effettuate dal collegio sindacale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, laddove tale condotta cagioni danno ai soci. Tale reato è configurabile qualora gli amministratori di L.E.G.O., occultando documentazione rilevante, non rispondano in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto nell'interesse di L.E.G.O..

B.2.2 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in vigore.

La società redige il Bilancio Civilistico secondo i principi contabili nazionali, la chiusura delle scritture contabili è al 31/12.

La Società, inoltre, predispone con cadenza mensile un Reporting gestionale di verifica, contenente l'andamento delle attività e l'analisi degli scostamenti rispetto al budget.

Infine, viene predisposto un documento che evidenzia la "situazione di periodo" economica, patrimoniale e finanziaria al 31 Maggio e al 30 Settembre e presentato al Collegio Sindacale, al Cda, agli istituti di credito, società di leasing.

Il processo viene pertanto strutturato in due ambiti di analisi:

- 1) Predisposizione del bilancio civilistico di esercizio;



2) Predisposizione del reporting mensile e predisposizione delle altre comunicazioni sociali periodiche inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (situazioni di periodo).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non veri oppure omettono fatti materiali rilevanti, in modo tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ed in maniera concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto materiale non vero, in modo concretamente idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società.

B.2.3 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce a operazioni riguardanti il Capitale Sociale che, possono riguardare i seguenti ambiti:

- Aumenti di capitale sociale;
- Distribuzione Utile distribuibile;
- Operazioni su azioni proprie.

Le funzioni aziendali coinvolte fanno sempre riferimento e sono di supporto alle proposte del CdA.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O. restituiscono ai soci i conferimenti a suo tempo da questi ultimi effettuati, ovvero li esonerano dall'obbligo di effettuarli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.



- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O. dispongono la ripartizione ai soci di utili non effettivamente conseguiti o delle riserve che non possano per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di acquisto o sottoscrizione di azioni da parte di amministratori di L.E.G.O., fuori dei casi consentiti dalla legge, idoneo a cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di riduzione del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, idonee a cagionare danno a questi ultimi.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero sopravvalutazione rilevante del conferimento dei beni in natura o di crediti.

B.2.4 Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società e/o al Gruppo

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle Informazioni Riservate afferenti la Società. Le Informazioni Riservate che potrebbero essere trasmesse all'esterno riguardano:

- la situazione economico finanziaria della Società;
- le operazioni societarie straordinarie;
- l'attività di business della Società (investimenti, ecc.).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Ad esempio è configurabile qualora un esponente dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di L.E.G.O. diffonda notizie



false sulla società, tali da ingenerare un sensibile aumento del valore delle azioni di L.E.G.O..

B.2.5 Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, oppure qualora tali soggetti ostacolano consapevolmente, in qualsiasi forma (anche omettendo le comunicazioni dovute) le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Ad esempio esso è configurabile nel caso in cui, un dirigente di L.E.G.O., nelle comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali, esponga fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica della società, ad esempio comunicando i dati di un numero di clienti in realtà inferiore a quello effettivo, poiché non contabilizzati nella contabilità societaria.

B.2.6 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di L.E.G.O. dia o prometta denaro ad un esponente di un'agenzia per il lavoro affinché questi somministri lavoratori ad un compenso vantaggioso per la Società.



- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di L.E.G.O. offra o prometta denaro ad un esponente di un'agenzia per il lavoro affinché questi somministri lavoratori ad un compenso vantaggioso per la Società e l'offerta o la promessa non siano accettate.

B.2.7 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un agente di L.E.G.O. riceva dalla Società somme di denaro superiori a quelle allo stesso spettanti in forza del contratto di agenzia ed utilizzi dette somme per corrompere un esponente della funzione acquisti di un cliente di L.E.G.O., il quale accetti di acquistare prodotti della Società ad un prezzo più alto di quello normalmente praticato.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un agente di L.E.G.O. riceva dalla Società somme di denaro superiori a quelle allo stesso spettanti in forza del contratto di agenzia ed offra o prometta dette somme a un esponente della funzione acquisti di un cliente di L.E.G.O., che non accetta, affinché acquisti prodotti della Società ad un prezzo più alto di quello normalmente praticato.

B.2.8 Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un venditore di L.E.G.O. consegni od offra somme di denaro ad un esponente della funzione acquisti di una società cliente di L.E.G.O. al fine di vendere alla stessa prodotti L.E.G.O. a prezzi superiori a quelli normalmente praticati.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di L.E.G.O. prometta od offra somme di denaro ad un esponente della funzione



acquisti di una società cliente di L.E.G.O. al fine di vendere alla stessa prodotti L.E.G.O. a prezzi superiori a quelli normalmente praticati, e l'offerta o la promessa non siano accettate

B.2.9 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione

B.2.10 Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti

B.2.11 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna

Descrizione del processo

Per la descrizione dei Processi Sensibili in esame si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tali Processi potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della funzione Acquisti e Trasporti di L.E.G.O. consegni somme di denaro ad un esponente di una società fornitrice di beni destinati alla lavorazione, ovvero di servizi, al fine di acquistare tali beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati da tale società fornitrice.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della funzione Acquisti e Trasporti di L.E.G.O. offra o prometta somme di denaro ad un esponente di una società fornitrice di beni destinati alla lavorazione, ovvero di servizi, al fine di acquistare tali beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati da tale società fornitrice e tale offerta o promessa non vengano accettate.

B.2.12 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera del responsabile amministrativo, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni intercompany, a favore di un esponente di una società cliente, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di tale esponente, con vantaggio di L.E.G.O..



- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** tale reato sarebbe configurabile in presenza di offerta o promessa di denaro, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni intercompany, a favore di un esponente di una società cliente, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di tale esponente, con vantaggio di L.E.G.O., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.

B.2.13 Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** Tale reato può astrattamente realizzarsi qualora un esponente di L.E.G.O. elargisca un omaggio di rilevante valore ad un esponente di una società cliente, al fine di indurlo ad assegnare una commessa a L.E.G.O. a prezzi superiori a quelli di mercato.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** Tale reato può astrattamente realizzarsi qualora un esponente di L.E.G.O. offra o prometta un omaggio di rilevante valore ad un esponente di una società cliente, al fine di indurlo ad assegnare una commessa a L.E.G.O. a prezzi superiori a quelli di mercato, el'offerta o la promessa non siano accettate.

B.2.14 Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.):** tale Processo, implicando la gestione di risorse finanziarie, potrebbe venire in rilievo in via strumentale qualora un esponente di L.E.G.O. versi somme di denaro con finalità corruttive ad un dipendente di un'altra società, al fine di indurlo al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, con vantaggio in capo a L.E.G.O..
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.):** tale Processo, implicando la gestione di risorse finanziarie, potrebbe venire in rilievo in via strumentale qualora un esponente di L.E.G.O.



offra o prometta somme di denaro con finalità corruttive ad un dipendente di un'altra società, al fine di indurlo al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, qualora l'offerta e la promessa non siano accettate.

B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo B.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo B.1.

La presente Parte Speciale "B" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA);

All'uopo, ai Destinatari è fatto **divieto** in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali



o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- ai Destinatari è vietato compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- ai Destinatari è vietato distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per L.E.G.O. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- infine, ai Destinatari è vietato riconoscere, in favore dei Fornitori, Consulenti e/o Collaboratori esterni, partner commerciali, Agenti, Appaltatori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di L.E.G.O., nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non



rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di L.E.G.O., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- i Destinatari devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante



attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

- i Destinatari, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di titoli non quotati in mercati regolamentati. L.E.G.O. si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo, di informazioni rilevanti;
- i Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- I Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di L.E.G.O., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- I Destinatari nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
- ai Destinatari è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o



porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- i Destinatari devono: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti;
- nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore nel quale L.E.G.O. opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società;
- gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;
- gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti i dipendenti L.E.G.O. e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili, applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili. In particolare sono tenuti, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative che prevedono l'intrattenimento di rapporti formali, in nome e per conto di L.E.G.O. con organi della Pubblica Amministrazione, ad attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalla Policy "Rapporti con la Pubblica Amministrazione", richiamata nell'Elenco delle Policy-Procedure;



- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo B.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

B.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI B.2.1, B.2.2 e B.2.5 E DI SEGUITO RICHIAMATI

- *Gestione dei rapporti con soci, Società di Revisione contabile o Collegio Sindacale;*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;*
- *Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge.*

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, nonché il reporting mensile alla casa madre e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto di linee guida chiare e scandite per tempi, rivolte a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabiliscano quali dati e notizie devono essere forniti o predisposti dal Direttore Amministratore, Finanza e Controllo e dalla funzione Amministrazione;
- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- sottoscrizione, da parte del Consigliere Delegato, della c.d. lettera di attestazione, richiesta dalla Società di Revisione e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società;
- i soggetti deputati allo svolgimento degli indicati Processi Sensibili, anche se esterni rispetto alla Società, devono fornire le informazioni al Consiglio di Amministrazione della stessa (nella persona



dell'Amministratore Delegato) in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;

- i rapporti con i Consulenti ed eventuali altri terzi coinvolti nel Processo Sensibile in esame devono essere debitamente formalizzati per iscritto, mediante un contratto sottoscritto secondo il sistema di poteri in essere, che espliciti i compiti e le responsabilità attribuiti con riferimento al Processo in esame e nel quale deve essere inserita apposita clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi; con riferimento ai rapporti infragruppo si rimanda inoltre a quanto definito nella Parte Speciale C in tema di "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio";
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;



- previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate;
- rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

B.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.3. E DI SEGUITO RICHIAMATO

➤ *Operazioni relative al capitale sociale*

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di L.E.G.O.;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprono incarichi o svolgono attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL



PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.4 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società e/o al Gruppo*

Tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie, anche a mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti, devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la parità di accesso alle informazioni.

E' altresì fatto divieto di diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti – possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di strumenti finanziari.

Si raccomanda inoltre il rispetto dei seguenti principi:

- *obblighi di riservatezza*: occorre prevedere un obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione. Essi pertanto non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. Le suddette informazioni, ove contenute nei supporti del sistema informatico dell'intermediario, devono essere protette. Dovranno essere predisposte procedure volte a garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali acquisite nello svolgimento dei servizi di investimento;
- *rapporti con la stampa e comunicazioni esterne*: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia;
- *rapporti con altri soggetti esterni*: i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura.

B.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.6 E DI SEGUITO RICHIAMATO:



➤ *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*

Si vedano le prescrizioni contenute nel paragrafo A.4.2

B.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.7 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione Agenti*

Si vedano le prescrizioni contenute nel par. A.4.5.

Inoltre, L.E.G.O. richiede che i contratti con gli Agenti includano disposizioni che richiedono agli stessi, tra l'altro, di:

- a) rispettare le normative Anti-Corruzione italiane ed estere e di porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto propri strumenti normativi per assicurare la compliance con tali normative;
- b) riportare tempestivamente a L.E.G.O. qualsiasi notizia in merito a presunte o effettive offerte o richieste di indebiti pagamenti o di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del contratto;
- c) nel caso in cui L.E.G.O. lo ritenga e per verificare il rispetto delle disposizioni del contratto relative alla compliance, permettere a L.E.G.O. di svolgere audit e verifiche documentali;
- e) il diritto di L.E.G.O. di risolvere il contratto, di sospendere l'esecuzione del contratto e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie contrattuali e/ o di violazione delle normative Anti-Corruzione italiane ed estere.

B.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.8 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Si vedano le prescrizioni contenute nel par. A.4.7.

Inoltre si raccomanda il rispetto dei seguenti principi:

- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal Processo Sensibile in esame;



- gli atti che impegnano contrattualmente L.E.G.O. devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- le offerte economiche ai clienti devono essere preventivamente controllate dal Direttore Commerciale secondo i limiti interni di autorizzazione sono concordati con un Amministratore Delegato;
- la Direzione Commerciale verifica le condizioni economiche e provvede ad inserire i contratti a sistema;
- l'emissione delle fatture è effettuata dall'Amministrazione che attraverso il Sistema gestionale aziendale elabora automaticamente importi e condizioni del contratto ed effettua la relativa registrazione contabile delle vendite e dei conti creditori;
- l'archiviazione della documentazione prodotta è a cura delle funzioni commerciali coinvolte e della funzione Amministrazione.

B.4.7. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI B.2.9-B.2.14 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

Infine, con riferimento ai seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione;*
- *Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;*
- *Gestione rapporti infragruppo;*
- *Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;*
- *Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti;*

si vedano i principi e presidi enunciati nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto stabilito nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

B.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non



corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di L.E.G.O. è certificato da una Società di Revisione, i compiti dell'OdV si limitano a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza della società di revisione.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.



PARTE SPECIALE “C”: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da L.E.G.O:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato degli acquisti per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell’attività economica della società.
- **Autoriciclaggio (648 ter. 1 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un esponente della Società (o più esponenti in concorso), non presentando la dichiarazione relativa



alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori.

C.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;
- Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
- Gestione dei flussi finanziari – Pagamento;
- Gestione dei flussi finanziari – Incassi;
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Gestione di omaggi e donazioni;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Gestione Agenti.

Inoltre, con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., inserito all'art. 25 - *octies* del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*¹⁰, ha comunque privilegiato un approccio prudenziale, volto ad estendere la mappatura dei Processi Sensibili con riferimento anche ai reati base dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Nell'ambito delle attività di *risk assessment*, la Società ha deciso di considerare, quali reati base dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che

¹⁰ Si veda la Circolare n. 1867 del 12.05.2015 di Confindustria, secondo la quale i presidi adottati ai fini della prevenzione dei reati in materia di riciclaggio "dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio".



potrebbero potenzialmente costituire “reati base” del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), alcune di esse vengono già prese in considerazione nei *risk assessment* condotti, anche in passato, dalla Società, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di criminalità organizzata, reati di falso in tema di marchi e brevetti e delitti contro l'industria e il commercio, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati in violazione del diritto d'autore, reati ambientali, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai quali integralmente si rimanda.

Pertanto, con riferimento specifico al reato di autoriciclaggio, si sono identificati come potenzialmente a rischio i seguenti Processi Sensibili:

- Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;
- Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
- Gestione dei flussi finanziari – Pagamento;
- Gestione dei flussi finanziari – Incassi;
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Gestione Fiscalità;
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

C.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incaricato



di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti detti beni (ad. es. carta, cartone) a prezzi inferiori a quelli correnti sul mercato perché provenienti da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.

- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incaricato degli acquisti versi al fornitore, a titolo di corrispettivo, somme di denaro di provenienza illecita in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. acquisti per la Società un bene che sa provenire da un delitto (es. furto), utilizzandolo quale cespite aziendale.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società (o più esponenti in concorso), non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori.

C.2.2 Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente L.E.G.O. noleggi un autoveicolo, al fine di usufruire di un servizio di trasporto da utilizzare nell'esercizio delle attività aziendali a prezzi fortemente ribassati rispetto a quelli di mercato, in quanto tale autoveicolo proviene da un illecito (ad esempio furto).
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza



delittuosa; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O., a fronte del servizio di manutenzione degli impianti della società, versi al manutentore il corrispettivo dovuto utilizzando denaro provenienteda delitto, al fine di occultare tale provenienza illecita.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. utilizzi, per il pagamento delle utilities erogate in favore della Società, denaro di provenienza delittuosa.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società (o più esponenti in concorso), non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di servizi.

C.2.3 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. accantoni dei fondi provenienti da delitto, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di corrispondere i corrispettivi delle consulenze di cui la società intende avvalersi.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O., a fronte di una consulenza in materia finanziaria prestata in favore della società, versi al consulente il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto, al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. utilizzi per il pagamento di consulenti esterni (ad esempio, un consulente in materia legale) denaro di provenienza delittuosa.



- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per consulenze in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così risparmiate nell'attività della stessa.

C.2.4 Gestione dei flussi finanziari - Pagamenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la società, acquisti una materia prima, ad esempio carta, sotto costo perché provenienti da un illecito (ad es. furto) al fine di impiegarla nel processo produttivo della società.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O., incaricato dell'approvvigionamento di materie prime per la società, versi al fornitore, quale corrispettivo per un acquisto, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. impieghi fondi di provenienza illecita per acquistare dei macchinari per l'azienda.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività imprenditoriale.

C.2.5 Gestione dei flussi finanziari - Incassi

Descrizione del processo



Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O. incassi da un cliente somme di denaro che sa essere provenienti da un delitto.
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O. incaricato delle vendite per la società, incassi da un cliente somme di denaro che sa provenire da un delitto commesso da un cliente al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incassi da un cliente denaro proveniente da delitto, denaro che viene successivamente impiegato in investimenti finanziari per la società.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società emetta fatture per operazioni inesistenti e impieghi nella propria attività le somme ricevute come pagamento di dette fatture.

C.2.6 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** La fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. riceva, quale



corrispettivo per l'esecuzione di un contratto stipulato con la Società, denaro che sa provenire da delitto.

- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato degli acquisti, acquisti beni per la società utilizzando il denaro -versato, a titolo di corrispettivo, da un cliente L.E.G.O. - che egli sa provenire da un illecito, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. impieghi in investimenti finanziari per la società somme di denaro versate a titolo di corrispettivo da un cliente L.E.G.O. - che egli sa essere provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società emetta fatture per operazioni inesistenti a clienti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, impiegando poi nella propria attività le somme ricevute a titolo di pagamento di dette fatture.

C.2.7 Dazione o ricezione di omaggi e donazioni

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di L.E.G.O. acquisti beni destinati ad essere utilizzati come omaggi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da delitto.
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose proveniente da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di L.E.G.O. conceda in omaggio beni di provenienza delittuosa al fine di ostacolare la tracciabilità della loro provenienza illecita.



- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, qualora il dirigente L.E.G.O. a ciò preposto impieghi fondi di provenienza illecita per finanziare una sponsorizzazione o acquistare beni da utilizzare come omaggi.

C.2. 8 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di L.E.G.O. riceva in pagamento, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in service in favore della capogruppo, somme di denaro che sa provenire da un delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante).
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di L.E.G.O. utilizzi, per il versamento del canone di locazione degli immobili aziendali di proprietà della capogruppo, somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, qualora il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di L.E.G.O. riceva dalla capogruppo, quale corrispettivo per l'attività di service svolta somme di denaro di provenienza illecita (in quanto provenienti, ad esempio, da un'evasione fiscale penalmente rilevante) e le reimpieghi in investimenti finanziari per la società.
- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni intercompany in realtà inesistenti, evada le



imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

C.2.9 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. incassi da un agente somme che sa provenire da delitto.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O. versi ad un agente le provvigioni allo stesso spettanti utilizzando denaro di provenienza illecita, al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incassi da un agente somme di provenienza delittuosa e successivamente le impieghi per investimenti di carattere finanziario per la Società.

C.2.10 Gestione Fiscalità

Descrizione del processo

Il Processo in esame comprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni (IVA, redditi, ecc.), le liquidazioni, con particolare riferimento a:

- Adempimenti in materia di IVA
- Adempimenti relativi al calcolo e versamento delle ritenute certificate su agenti, dipendenti ecc.
- Imposte sui redditi: predisposizione e presentazione delle relative dichiarazioni.

La Società si avvale di consulenti fiscali esterni sia per la gestione ordinaria, sia per la consulenza su aspetti specifici, nonché del supporto da



parte dei revisori in sede di bilancio annuale e in sede di dichiarazione dei redditi.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società, non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

C.2.11 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione B.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società, occultando o distruggendo in tutto o in parte le proprie scritture contabili obbligatorie, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo C.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo C.1.

La presente Parte Speciale "C" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 - *octies* del Decreto);



- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA).

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali L.E.G.O. ha rapporti di natura finanziaria o societaria, che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/Agenti anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da L.E.G.O.;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare ai Responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili.



C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo C.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

C.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA C.2.1 A C.2.2 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti.*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del Fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del Fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il



sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, anche stranieri;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

C.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AL PARAGRAFO C.2.3 e C.2.9 DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*
- *Gestione Agenti*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- la scelta del Consulente esterno/Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il Consulente esterno/Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente esterno/Agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali/stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi/provvigioni in favore di Consulenti esterni/Agenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;



- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- eventuali anticipi provvigionali agli Agenti possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- è altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni degli Agenti in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Consulente esterno/Agente prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

C.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DAL C.2.4 AL C.2.5 DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti*
- *Gestione dei flussi finanziari - Incassi*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- I pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo



stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;

- I Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nè in Italia nè presso altri Stati esteri;
- l'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori al limite definito dalla normativa antiriciclaggio, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - della sede legale della società controparte;
 - degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

C.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL



PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO C.2.6 DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- ogni fornitura di servizi/prestazioni professionali deve avvenire a fronte di un congruo compenso, coerente con i prezzi di mercato. Nel caso in cui il Direttore Commerciale della trattativa decidesse di deviare da questo principio, il responsabile deve comunicare tale intenzione a un Amministratore Delegato e ottenere da questo autorizzazione scritta a procedere. Il Direttore Commerciale dovrà altresì inviare immediata segnalazione all'OdV, fornendo adeguate spiegazioni delle motivazioni e delle circostanze che hanno portato a tale decisione;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

C.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AI PARAGRAFO C.2.7 DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non



compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;

- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne dà tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondano a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

C.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO C.2.8 DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione dei rapporti infragruppo*

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i contratti infragruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e si impegna a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate (Allegati E o F);
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed esecuzione degli ordini;
- i rapporti infragruppo devono essere regolati da procedure e disposizioni organizzative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;



- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun servizio deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
- inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel precedente paragrafo C.4.3 debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo.

C.4.7 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO C.2.10 DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione della fiscalità*

- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le linee guida della Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi;
- deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle suddette linee guida;
- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- i rapporti con consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nel Processo Sensibile devono essere disciplinati da contratti formalizzati che identifichino in modo puntuale, tra gli altri aspetti, i rispettivi ambiti di attività e responsabilità e che contengano apposita clausola di impegno al rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico, a pena di risoluzione del contratto;
- la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati da linee guida che consentano di:
 - regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta determinazione delle imposte nei diversi ordinamenti in cui opera la Società; ii) l'utilizzo degli istituti previsti dalle legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo previsti, fra i quali anche una tax compliance trasparente e accurata;



- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale;
- stabilire le modalità di gestione documentale e di archiviazione della documentazione attestante l'avvenuta esportazione;
- i pagamenti di tasse ed imposte devono essere effettuate dalle funzioni aziendali competenti, secondo il sistema di poteri in essere;
- deve essere assicurata la tracciabilità e l'archiviazione, presso la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di tutta la documentazione generata nell'ambito del Processo Sensibile in esame.

C.4.8 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO C.2.11 DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società*

In linea generale, si ritiene che i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati ai paragrafi B.3. e B.4.1 e relativi a tale Processo Sensibile siano adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alla fattispecie di autoriciclaggio, oggetto della presente Parte Speciale.

C.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;



- alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.



PARTE SPECIALE “D”: REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 25 *septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2¹¹, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle “*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro,

¹¹ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:

- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;

- nelle centrali termoelettriche;

- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);

- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici “gravi” (art. 268, 1 comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.



adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di L.E.G.O. .

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di L.E.G.O. una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di L.E.G.O., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto – giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "**gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**".



Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da Collaboratori (quali lavoratori somministrati, collaboratori a progetto ecc.) all'interno della sede o delle unità produttive di appartenenza di L.E.G.O..

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dai principi generali di condotta e comportamento e dai principi specifici definiti nei paragrafi D.3 e D.4. della presente Parte Speciale, sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- norma BS OHSAS 18001:2007.

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità



produttiva” e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- Valutazione dei rischi [anche da interferenza];
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione
- Realizzazione degli interventi pianificati
- Attività di monitoraggio e controllo

D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo D.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo D.1.

Tutti dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza elencate nel Paragrafo D.2;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ad assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività,



di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV (attraverso l'invio di una Segnalazione da effettuarsi nelle circostanze e secondo le modalità definite nell'ambito del Capitolo 4 della Parte Generale) violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale reale.

D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:

- individuazione dei Datori di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministrazione e nelle "unità produttive" e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- nomina del Medico competente per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;



- verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di lavoro;
 - il Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- esistenza del documento "Politica della Sicurezza" che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l'elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento "Politica della Sicurezza" è emanato a cura di un Amministratore Delegato di L.E.G.O. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto individuato come "datore di lavoro", il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati. Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08;
- esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle



analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;

- all'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:

- esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanzianti i termini infortunio e incidente nella quale sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
- tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
- comunicazione degli infortuni all'INAIL o all'IPSEMA, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro;
- Verifica degli adempimenti relativi agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005.

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in



forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
- redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
 - Datore di lavoro;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
 - Medico competente;
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - OdV.

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;



- predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicurino:
 - a) l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
 - b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - c) l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
 - d) il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione
- consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nelle Parti Speciali A e C.
2. verifica dell'idoneità tecnico professionale¹²

Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

¹² Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
 4. formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
 - indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro¹³: ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la nullità del contratto stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 - il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto, in particolare sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
 - tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
 5. laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
 6. trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso¹⁴.

¹³ Articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

¹⁴ Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



7. attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza¹⁵. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore [ivi compreso l'eventuale subappaltatore], l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
8. redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.¹⁶

Il Datore di Lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI].
E' stabilito che detto DUVRI sia allegato al contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

9. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto [e subappalto], d'opera o di somministrazione.

Si rammenta che gli adeguamenti del sistema di controllo interno alle prescrizioni di cui al presente capitolo sono oggetto di uno specifico documento definito Executive Summary (di cui al Paragrafo 2.2.3. della Parte Generale); l'attuazione di dette misure è oggetto di costante verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

D.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello (incluso il Codice Etico) in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;
- raccogliere ed analizzare le Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello) prodotte da parte dei Process Owner; di tale attività deve essere tenuta adeguata documentazione;

¹⁵ Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

¹⁶ Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte all'osservanza dei contenuti del Modello e Codice Etico da parte dei terzi legati contrattualmente legati alla Società;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori e Consulenti esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “E”: REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

E.1 Le fattispecie di reati criminalità informatica

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.. La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati all'interno dell'ente è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. A questo scopo si riporta di seguito una descrizione dei delitti informatici richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)** – “Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.
La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. Ad esempio, un dirigente di L.E.G.O. ruba la smart card necessaria per utilizzare la firma digitale “forte” di un amministratore delegato di un'azienda concorrente, al fine di modificare un documento informatico avente valore legale, laddove per firma digitale “forte” si intende la firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un Ente certificatore legalmente autorizzato.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** - “ Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;



3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio". Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. accede, anche indirettamente tramite un apposito programma ("spyware"), al computer di un'azienda concorrente al fine di visualizzare i termini dell'offerta che quest'ultima intende presentare ad una gara d'appalto alla quale anche L.E.G.O. intende partecipare.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)** – “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da [...] se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. si procura un codice d'accesso (password, smart card, ecc.) idoneo ad introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)** – “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa [...]”. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. diffonde, all'interno del sistema informatico appartenente all'azienda concorrente, un programma virus contenuto in un supporto rimovibile (chiave USB, CD, DVD), o tramite posta elettronica, che diffondendosi e riproducendosi mina la funzionalità di detto sistema.



- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)** –“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O.. invia continuamente messaggi di posta elettronica (spam) ad un'azienda concorrente al fine di rallentare o bloccare le loro reti e i loro servizi di posta elettronica.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)** –“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617- quater.” Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. installa in alcuni terminali aziendali di un competitor un software (“trojan horse” o “spyware”) che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni riservate utili per L.E.G.O..
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)** –“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da



uno quattro anni e si procede d'ufficio.” Ad esempio, L.E.G.O. assolda un hacker (o cracker) che modifica il sito web dell'azienda concorrente (cosiddetto “web defacing”), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda stessa.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.”
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. trasmette una e-mail contenente virus ai sistemi informatici appartenenti ad un'azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda, paralizzandone l'attività lavorativa.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)** – “Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. Ad esempio, L.E.G.O. inserisce dei virus nei sistemi informatici appartenenti alla società fornitrice di energia elettrica, provocando



un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei Kw consumati da L.E.G.O. stessa.

L'analisi dei rischi e ha portato, invece, a ragionevolmente escludere dalla presente Parte Speciale, i seguenti reati:

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – (Art. 640-quinquies c.p.)** - Questa fattispecie di reato non presenta rischi di commissioni all'interno dell'organizzazione, non essendo la stessa un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

I processi sensibili

Con riferimento specifico ai delitti informatici, ai fini della presente Sezione, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- Gestione del sistema informativo (Attività degli amministratori di sistema)
- Gestione delle autenticazioni e delle autorizzazioni
- Gestione dei supporti rimovibili
- Gestione dei dispositivi mobili su rete aziendale
- Gestione del processo di produzione
- Processo di gestione dei file per la stampa

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

E.2 Processo di gestione della sicurezza informatica

Gestione del sistema informativo

Il Processo si riferisce alla gestione dei sistemi informatici nel loro complesso da parte della direzione IT ("CED") con particolare riferimento a:

- gestione delle credenziali di accesso e delle autorizzazioni;
- utilizzo di supporti dati rimovibili (schede di memoria, chiavi USB, CD/DVD);
- utilizzo di apparecchiature mobili collegate alla rete aziendale (tablet, smartphone).

Gestione del processo di produzione

Questo processo si riferisce alla gestione del flusso di lavoro relativo alla



stampa dei libri e delle altre opere e in particolare alla gestione dei file digitali usati, a partire dalla consegna da parte del cliente, passando per le successive elaborazioni, fino al formato definitivo usato nelle macchine per la stampa e a alla loro dismissione quando non più utili. Il processo è dettagliato dal punto di vista tecnico nelle “Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni”.

Esemplificazione dei reati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o un dispositivo mobile connesso alla rete per accedere abusivamente, tramite la rete Internet, ad un sistema esterno; qualora ne conservasse le credenziali di accesso e/o le comunicasse a terzi. Il tutto al fine di acquisire informazioni utili per realizzare un vantaggio economico per la Società.

Diffusione di software dannoso o malevolo

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o le connessioni Internet aziendali per diffondere software dannoso (“virus” o altro “malware”) al fine di danneggiare sistemi appartenenti a terzi al fine di avvantaggiare la società oppure di realizzare per essa un vantaggio economico.

Intercettazioni abusive

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o un dispositivo mobile connesso alla rete, con installato software specifico, per intercettare comunicazioni tra due o più soggetti o tra due o più sistemi (ad esempio messaggi di posta elettronica) al fine di acquisire informazioni utili per realizzare un vantaggio economico per la Società.

Danneggiamento di dati o informazioni

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o un dispositivo mobile connesso alla rete, con installato software specifico, per danneggiare dati, informazioni conservati da sistemi informativi appartenenti a terzi, o addirittura i sistemi stessi, al fine di acquisire un vantaggio economico per la Società.

Falsità

I reati di falso sono aggravati se riguardano documenti informatici. Questa fattispecie si può realizzare quando un utente utilizzasse le risorse informatiche aziendali per falsificare un documento informatico al fine di acquisire un vantaggio economico per la Società.



E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati.

In particolare i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001;
- c) attenersi alle norme di condotta e ai regolamenti adottati dalla Società contenenti principi cui attenersi nella gestione dei dati e delle informazioni;

E.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Prescrizioni specifiche per i processi sensibili

Al fine di scongiurare la commissione di abusi connessi all'utilizzo dei sistemi informatici, L.E.G.O. ha realizzato ed implementato una serie di norme di condotta e organizzative che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.

Si tratta in dettaglio:

- del "Regolamento interno per l'utilizzo del sistema informativo aziendale" ("Regolamento")
- delle "Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni" ("Politiche")

Il regolamento è stato distribuito a tutti i membri dell'organizzazione a prescindere da loro status giuridico (dirigenti, dipendenti, consulenti esterni) e contiene le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali. Le politiche di sicurezza sono un documento realizzato e distribuito all'interno della direzione Sistemi Informativi, che contiene un'analisi dei rischi incombenti sulle informazioni e sulle risorse, nonché le misure e i controlli (fisici, logici e organizzativi) adottati per mitigarli. Entrambi sono parte integrante del modello di gestione.

E.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza



E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “F”: REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata

Tra i reati di criminalità organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).** Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3- bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).** Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano



anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001).** Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art.7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati di criminalità organizzata", i seguenti delitti:

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Commette il reato in questione chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416 bis c.p. (che punisce la condotta di procacciamento del voto in occasione di consultazioni elettorali) in cambio della erogazione di denaro. La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.). Il reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.



Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90). Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Analogamente, risultano esclusi dalla presente Parte Speciale i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

F.2 Processi Sensibili

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'**ordine pubblico**, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
- b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto allarealizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);



- c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei "delitti fine" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di *business* della Società.

Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24 *ter* del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata.

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 *ter* D. Lgs. 231/2001 debba essere *in primis* garantita dal rispetto del Codice Etico, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di *risk assessment* in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

- a) **Truffa** (art. 640 c.p.);
- b) **Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:**
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);
- c) **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs. 152/2006).



Inoltre, qualora i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs.231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

Con riferimento specifico ai reati in tema di criminalità organizzata, i Processi Sensibili possono essere identificati nei seguenti:

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione Agenti;
- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale;
- Gestione del processo di produzione.

I Processi identificati astrattamente come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* condotta, come specificato nella Parte Generale.

In particolare, data la peculiarità della natura dei reati oggetto della presente Parte Speciale, le analisi hanno portato anche all'individuazione di fasi di attività nelle quali astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione degli stessi, le c.d. **Fasi Rilevanti**.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

F.2.1 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Descrizione del Processo



Il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa fiscale vigente.

La Società si avvale della consulenza di uno Studio Esterno per il supporto in ambito fiscale.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora esponenti della funzione Amministrazione della Società, lo Studio Fiscale di riferimento ed un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi di L.E.G.O..

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di L.E.G.O. elementi passivi fittizi, oggetto di falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O.

F.2.2 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

Descrizione del Processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- Selezione del personale

La richiesta di inserimento di nuove risorse deve essere effettuata da parte della Funzione aziendale richiedente è trasmessa alla Responsabile Risorse Umane che ne verifica l'effettiva esigenza e la coerenza rispetto al budget approvato.

La gestione delle attività di selezione del personale può essere sia interna sia supportata da Agenzie per il lavoro.



All'avvio di un processo di selezione, sia esso gestito direttamente o tramite agenzie, la Responsabile Risorse Umane provvede a individuare i contenuti del Job Profile, quindi predispone e diffonde l'annuncio di lavoro. In seguito ad un'analisi dei curricula dei candidati, un addetto dell'Ufficio Risorse Umane effettua un primo colloquio. Si prosegue, quindi, ad un secondo colloquio "tecnico" con il Capo Ufficio che ha richiesto la risorsa da inserire in azienda. Se il candidato supera entrambi i colloqui è previsto l'inserimento in Azienda per un periodo di prova a conclusione del quale le Funzioni coinvolte decidono in merito all'inserimento in azienda.

Per le figure di un livello più basso la decisione definitiva in merito all'assunzione viene presa dalla Responsabile Risorse Umane che definisce inoltre inquadramento e trattamento retributivo e cura le pratiche previste per l'assunzione. Per quanto riguarda l'assunzione di quadri o dirigenti tali attività vengono condivise con il Direttore Generale.

- **Utilizzo delle dotazioni aziendali**

Le dotazioni aziendali comprendono i seguenti beni:

- a) autovettura ad uso promiscuo (per i dirigenti e il personale viaggiante)
- b) telefono cellulare (per i dirigenti, il capireparto e il personale viaggiante)
- c) personal computer portatile (per personale individuato sulla base di specifiche esigenze).

In caso di nuove assunzioni, l'assegnazione di beni aziendali viene concordata in sede di negoziazione e formalizzata all'interno del contratto di lavoro.

Sono inoltre previste autovetture in "pool" a disposizione del personale di L.E.G.O. in caso di trasferta o per altri fini lavorativi. I dati relativi all'uso di tali autovetture (utilizzatore, percorrenza, ecc.) vengono inseriti in un apposito registro conservato presso la reception.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di L.E.G.O. assuma consapevolmente nell'area vendite un dipendente affiliato ad una associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società.

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, appartenente all'Ufficio Risorse Umane, agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, stipulando un contratto quadro con una società esterna di selezione del personale affiliata con tale associazione, o comunque indicata da soggetti affiliati ad una associazione di tipo mafioso, per avere dei vantaggi nel proprio



business derivanti dalla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

Il reato potrebbe altresì realizzarsi in ipotesi di utilizzo di un bene aziendale, ad esempio un'autovettura, al fine di agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso per avere vantaggi nel proprio business grazie alla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

F.2.3 Approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie:

1. Materie prime (carta, cartone, rivestimenti, scatole);
2. Materie sussidiarie (colla, capitelli, treccine, bancali, termoretraibile, materiali per trancia, lastre, inchiostri per macchine da stampa offset);
3. Materie ausiliarie (filo per cucitura, carta per soffietti, garza, carta crespata per rinforzo, altri materiali per rinforzo);
4. Servizi per lavorazioni esterne;
5. Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.);
6. Beni strumentali.
7. Servizi generali (pulizia, etc);
8. Servizi di manutenzione;
9. Trasporti;
10. Servizi di Vigilanza;
11. Lavorazioni conto terzi;
12. Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- Selezione/qualifica Fornitori

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.

Lo strumento utilizzato per raccogliere, analizzare e catalogare i dati è la "Scheda di valutazione preventiva". Tale documento è diviso in tre sezioni: anagrafica (ragione sociale, indirizzo, riferimenti); descrizione degli elementi di valutazione (ad es.: tempi di consegna o resa, lotti minimi di acquisto, condizioni di pagamento, disponibilità ed esiti di campionature o servizi di prova, grado di assistenza pre/post vendita); esito della



valutazione preventiva, relativamente ai prodotti o servizi ritenuti di interesse.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema. Nel caso dovessero verificarsi anomalie rispetto agli importi fatturati, viene informato il Responsabile Acquisti e Trasporti, nel caso di beni, o la Funzione richiedente, nel caso di servizi.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i Fornitori di beni della Società. Oppure potrebbe realizzarsi qualora stipuli contratti di fornitura con Fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società, agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con Fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti apicali della Società ed esponenti di una società terza fornitrice di servizi, si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti - emessi da parte della società fornitrice dei servizi – a fronte di operazioni in tutto



o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O. Accordo che potrebbe anche prevedere una ricevuta fittizia del pagamento da parte di L.E.G.O. ai fornitori delle operazioni non realmente effettuate, oppure un rientro non contabilizzato di quanto realmente pagato.

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui alcuni esponenti apicali della Società si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti di fornitura, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

F.2.4 Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza

Descrizione del Processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.

I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

- a) legali amministrative e fiscali;
- b) tecniche e commerciali;
- c) HR (selezione del personale), con riferimento al contratto con l'Agenzia per il Lavoro.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- Selezione/qualifica Consulenti

La scelta dei Consulenti dipende dalla natura delle prestazioni richieste:

- per le consulenze di tipologia A (legali, amministrative e fiscali) la scelta è in capo al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
- per le consulenze di tipologia B (tecniche e commerciali) la selezione è curata dal Direttore Generale.
- per le consulenze di tipologia C (HR, Agenzie per il Lavoro) la selezione è curata dal Responsabile Risorse Umane.

Il contratto/lettera di incarico viene definito e formalizzato dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.



Con riferimento alle modalità di qualifica e selezione dei consulenti, si rimanda a quanto descritto per il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema e al contratto formalizzato. La Funzione Richiedente deve poi firmare la fattura al fine di certificare l'effettività del servizio svolto da parte del Consulente. L'Ufficio Amministrazione è responsabile di eseguire le registrazioni contabili e di gestire lo scadenziario dei pagamenti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di consulenza. Oppure potrebbe realizzarsi qualora stipuli contratti di consulenza consoggetti affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dirigente della Società agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società si accordino con il Consulente al fine di utilizzare nella dichiarazione dei redditi di L.E.G.O. fatture o altri documenti per incarichi di consulenza inesistenti



b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, laddove esponenti della direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di L.E.G.O. elementi passivi fittizi attinenti a consulenze falsamente rappresentate nelle scritture contabili della Società.

F.2.5 Gestione Agenti

Descrizione del Processo

Il Processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti. Per la gestione delle vendite L.E.G.O. si avvale di diversi Agenti organizzati per mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale. Gli agenti operano in diverse aree geografiche (tra cui Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Russia, Stati Uniti)

Gli Agenti sono monomandatari, non hanno potere decisionale o d'incasso e la negoziazione con il cliente è limitata alla gestione e sviluppo delle relazioni. La predisposizione di preventivi e offerte commerciali resta di responsabilità di dipendenti della Società afferenti alla Funzione Commerciale.

Le **Fasi Rilevanti** del Processo, ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) sono le seguenti:

- Selezione/qualifica Agente

La ricerca e la selezione di nuovi Agenti è curata dalla Direzione Commerciale. Si evidenzia come gli Agenti di cui si avvale L.E.G.O. abbiano rapporti consolidati con la Società da molti anni e come il turnover sia molto basso.

La valutazione dei nuovi Agenti, nel caso dovesse rendersi necessaria, avviene sulla base della comprovata conoscenza del settore e dell'esperienza pluriennale nel campo.

- Gestione del rapporto con l'Agente e definizione della contrattualistica

La negoziazione del contratto di agenzia con il soggetto individuato avviene formalmente a cura del Direttore Commerciale. La sottoscrizione del contratto avviene a cura del Direttore Generale.

Le provvigioni sono predefinite in un contratto standard applicato a tutti gli Agenti. Nel caso di una variazione delle provvigioni la negoziazione avviene sempre a cura del Direttore Commerciale.



- **Gestione della fatturazione degli Agenti**

Il Sistema Informativo Gestionale aziendale contiene l'anagrafica degli Agenti in cui viene stabilita l'allocazione di ciascun Cliente ad un Agente di riferimento. In tal modo durante il processo di fatturazione attiva avviene automaticamente l'allocazione del fatturato ai diversi agenti di competenza. La rilevazione del fatturato riconducibile a ciascun Agente avviene a cura dell'Amministrazione attraverso l'estrazione dal Sistema del fatturato e del relativo calcolo delle provvigioni (basato su due percentuali fisse). L'Amministrazione si occupa poi di comunicare agli agenti gli importi da fatturare.

L'Amministrazione è inoltre responsabile di contabilizzare le fatture di provvigioni degli agenti verificandone la correttezza e di gestire il relativo scadenziario. Le provvigioni maturate dagli agenti vengono erogate solo all'incasso dei valori dovuti dai clienti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un agente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i clienti della Società.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, selezionando quale agente con un soggetto affiliato a detta associazione, allo scopo di sfruttarne la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento che ne deriva per la conclusione di contratti.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti apicali della Società e più Agenti si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli Agenti per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..



b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui alcuni esponenti apicali della Società si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti con gli Agenti, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

F.2.6 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di L.E.G.O consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clientigà in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).

In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale) previo inserimento nel sistema CRM.

A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da L.E.G.O..



- **Fatturazione attiva**

La fatturazione può avvenire secondo tre modalità:

- Per la fatturazione standard, il capocommessa crea una “prefattura” che viene trasmessa all’Amministrazione (Sezione Clienti) per un controllo formale e la successiva emissione della fattura;
- La fatturazione estero viene effettuata direttamente dall’operatore amministrativo presente presso gli stabilimenti (eccetto Trento);
- La fatturazione per lo stabilimento di Trento è curata direttamente dall’operatore amministrativo presente presso lo stabilimento.

Eventuali fatture manuali sono predisposte dall’Amministrazione (Sezione Clienti) e autorizzate dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 Associazione per delinquere finalizzata a:

a. Truffa (art. 640 c.p.)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora tre esponenti della Direzione Commerciale si associno tra di loro oppure con Agenti di L.E.G.O. per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei ad indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della prestazione o sul corrispettivo contrattualmente pattuito.

b. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti della Società, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si accordino per emettere fatture per vendite fittizie, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

F.2.7 Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione omaggi e effettuazione di donazioni. La Società accetta e elargisce omaggi solo di modico valore, in occasione di festività e ricorrenze.

La Società effettua sponsorizzazioni di eventi particolari (concorsimusicali) ed effettua donazioni annuali a scuole di legatoria.

Esemplificazione dei reati

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso



Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di L.E.G.O. concluda un contratto per sponsorizzazione di un ente, ovvero elargisca liberalità ad un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi per L.E.G.O.

F.2.8 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce ai rapporti tra L.E.G.O. e le altre società del Gruppo:

- Holding Olivotto S.p.A. (controllante al 100% di L.E.G.O.)
- Cartozanè S.r.l. (controllata al 60% da Holding Olivotto S.p.A.)
- Manipal Press Ltd (controllata al 22,28% da L.E.G.O. di cui il 4,70% da Holding Olivotto S.p.A.)

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere finalizzata a:

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora esponenti di L.E.G.O. si associno ad un esponente di altra società del Gruppo allo scopo di utilizzare delle fatture emesse per operazioni inesistenti da parte di quest'ultima nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove tre soggetti appartenenti a diverse funzioni aziendali di L.E.G.O., si associno con la finalità di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando nella dichiarazione dei redditi della Società elementi passivi fittizi derivanti dalle transazioni intercompany.

ii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti di L.E.G.O., con la finalità di far evadere a terzi le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si associno con alcuni soggetti apicali di una società del Gruppo accordandosi per emettere fatture per prestazioni di servizi fittizie a favore di quest'ultima, affinché essa le utilizzi nella propria dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto e retroceda a L.E.G.O. parte del risparmio fiscale così ottenuto



F.2.9 Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività svolte nell'ambito della gestione dei rifiuti.

I rifiuti possono essere classificati principalmente in tre categorie:

- a) Rifiuti non pericolosi e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani
- b) Rifiuti speciali non pericolosi: principalmente residui di colla.
- c) Rifiuti speciali pericolosi: principalmente soluzioni di lavaggio e soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.

La selezione di soggetti terzi (smaltitori, trasportatori, Appaltatori) è a cura dell'Ufficio Acquisti e Trasporti e dell'Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente. La gestione dei rifiuti prodotti è a cura dei Direttori di Stabilimento, supportati dai soggetti/funzioni cui viene affidato il compito di provvedere all'esecuzione operativa e amministrativa dei vari adempimenti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico illecito di rifiuti:

- a. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006).

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di L.E.G.O., l'RSPP ed un gestore di rifiuti incaricato dalla Società si associno per smaltire illecitamente quantitativi di rifiuti non dichiarati, a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti, o si accordino per documentare quantitativi di tipologie di rifiuti diverse dalle reali, così che possano essere illecitamente smaltiti a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti.

F.2.10 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società Clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di



fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. - Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente dell'area approvvigionamenti di L.E.G.O. affiliato ad una associazione di stampo mafioso, utilizzi la forza del vincolo associativo per ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di fornitura di beni (ad. es. carta, cartone, cespiti aziendali) da impiegarsi nel processo produttivo aziendale.

Art. 24 ter D.L.gs. 231/2001 - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Art. 24ter D.Lgs. 231/2001)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dirigente della Società, addetto all'area approvvigionamenti, ometta di verificare i requisiti di onorabilità e conseguentemente stipuli un contratto di fornitura di beni da impiegarsi nel processo produttivo aziendale con un Fornitore affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività dell'associazione stessa e ottenendo vantaggi per il proprio business derivanti dalla forza intimidatrice dell'associazione mafiosa stessa..

F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo F.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo F.1.



La presente Parte Speciale “F” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 *ter* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico .

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti i Processi Sensibili;
- c) verificare l’esistenza di requisiti che attestino l’onorabilità e la liceità di condotta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Agenti, Collaboratori, partner commerciali coinvolti nei Processi Sensibili sotto specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- d) attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- e) non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- f) non riconoscere, in favore dei Collaboratori, Consulenti, Appaltatori, Agenti e Fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

F.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “Selezione di soggetti terzi”

La fase inerente la “selezione di soggetti terzi” è riscontrabile nell’ambito dei seguenti Processi Sensibili:



- *Approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti*
- *Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza*
- *Gestione Agenti*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti (Fornitori, Consulenti, *partner*, Agenti, Appaltatori) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società;
- non selezionare quali controparti contrattuali di L.E.G.O. i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, *partner*, Agenti, Collaboratori e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24 - *ter* D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi.

F.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “Gestione dei contratti con soggetti terzi”

La fase inerente la “Gestione/conclusione dei contratti con soggetti terzi” è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- *Gestione Agenti*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:



- assicurare che gli accordi con Agenti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- nei contratti con gli Agenti, assicurare il sistematico inserimento di una clausola volta a garantire il rispetto delle regole di correttezza commerciale nell'instaurare il rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto con il cliente finale;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti, di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a L.E.G.O., nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a L.E.G.O. il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, dettagliati, trasparenti e conclusi in coerenza con le politiche aziendali;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli *standard* contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa anche speciale vigente (ad esempio regolamentazioni ministeriali).

F.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “Fatturazione”

La fase relativa alla gestione della fatturazione (attiva, passiva, *intercompany*) è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti*
- *Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza*
- *Gestione agenti*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
- *Gestione rapporti infragruppo*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:



- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del Processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare che tutte le transazioni infragruppo siano effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare che le attività svolte in favore di altre Società del Gruppo siano regolate da un contratto di *service*, che disciplini contenuto e modalità di erogazione dei servizi, modalità di determinazione del corrispettivo e di fatturazione, identificando funzioni/soggetti competenti;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi; b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile.

F.4.4 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici”

La fase relativa alla “Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici” è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare il rispetto delle *policy*/linee guida commerciali aziendali;
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- utilizzare unicamente i *format* contrattuali predisposti dalla Società nell'instaurazione del rapporto commerciale con il cliente;
- assicurare che nella fase di instaurazione del rapporto con potenziali clienti, nonché nel suo svolgimento, venga effettuata la raccolta delle informazioni accessibili relative a tali soggetti al fine di verificare l'esistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità del potenziale cliente, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali, a titolo esemplificativo, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura



- camerale in caso di società- e di escludere quindi l'esistenza di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
 - assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;
 - sospendere immediatamente le forniture ai clienti qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;
 - assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale

F.4.5 Prescrizioni specifiche riconducibili al processo “Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria”

I Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione e di calcolo e determinazione delle imposte devono:

- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.).

F.4.6 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo “Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell’attività aziendale”

I Destinatari coinvolti nelle attività di **gestione rifiuti** devono:

- osservare le prescrizioni definite nelle procedure aziendali inerenti al Processo Sensibile in oggetto;
- assicurare la scelta delle controparti contrattuali (quali smaltitori e gestori di rifiuti, autotrasportatori ecc.) in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo “Selezione di soggetti terzi”, nonché la formalizzazione dei rapporti con le controparti contrattuali in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo “Gestione dei contratti con soggetti terzi”;
- nei contratti concernenti la gestione e lo smaltimento di rifiuti, prevedere la facoltà per L.E.G.O. di effettuare verifiche/*audit* specifici circa la classificazione/gestione/smaltimento dei rifiuti stessi;



- i Direttori di Stabilimento sono responsabili di supervisionare le attività di stoccaggio dei rifiuti e di consegna degli stessi ai fornitori esterni che hanno il compito di smaltirli.

F.4.7 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo “Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane”

I Destinatari coinvolti nelle attività di **selezione, assunzione e gestione del personale**, devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa, mediante la richiesta di: autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali pendenti; certificato penale generale, certificato del casellario giudiziale;
- curare l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata.

F.4.8 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase “Utilizzo delle dotazioni aziendali”

La fase relativa all'“utilizzo delle dotazioni aziendali” è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle *policy/procedure* aziendali in materia;
- astenersi dall'utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo improprio, contrario alla legge e/o alle *policy/procedure* aziendali in materia;
- selezionare i fornitori di beni in ossequio alle regole dettate nel paragrafo “Selezione di soggetti terzi”.

F.4.9 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo “Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni”

I Destinatari coinvolti nelle attività di **dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni**, devono:



- effettuare tutte le attività inerenti il Processo Sensibile in questione in ossequio alle indicazioni contenute all'interno delle procedure aziendali in materia;
- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, nonché di *sponsor/sponsee*, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficenza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati, ove possibile, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre relativi all'attività svolta (es. esposizione del logo aziendale);
- assicurare che ogni accordo di sponsorizzazione contenga apposita clausola relativa al D.Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

F.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “G”: REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI

G.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi

Tra i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



G.2 Processi Sensibili

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare si consideri che:

- per **contraffazione** si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per **alterazione** si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per **uso** si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p..

Le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico delle fedi pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).



I Processi identificati come a rischio di potenziale commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2 "L'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi, ivi inclusi gli appalti*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati*
- *Gestione del processo di produzione*

Data la peculiarità della natura dei reati oggetto della presente Parte Speciale, le analisi hanno portato anche all'individuazione di fasi di attività nelle quali astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione degli stessi, le c.d. Fasi Rilevanti.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo e/o delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

G.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi, ivi inclusi gli appalti

Descrizione del Processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione F.2.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis) rileva, in particolare, la seguente fase:

- Selezione/qualifica fornitori

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale Fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.



Lo strumento utilizzato per raccogliere, analizzare e catalogare i dati è la “Scheda di valutazione preventiva”. Tale documento è diviso in tre sezioni: anagrafica (ragione sociale, indirizzo, riferimenti); descrizione degli elementi di valutazione (ad es.: tempi di consegna o resa, lotti minimi di acquisto, condizioni di pagamento, disponibilità ed esiti di campionature o servizi di prova, grado di assistenza pre/post vendita); esito della valutazione preventiva, relativamente ai prodotti o servizi ritenuti di interesse.

Esemplificazione dei reati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Trasporti di L.E.G.O. selezioni e concluda accordi con un Fornitore con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società selezioni un Fornitore estero accordandosi con lo stesso affinché la fornitura abbia ad oggetto prodotti che presentano segni distintivi contraffatti o alterati.

G.2.2 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di L.E.G.O. consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 *bis*) rileva, in particolare, la seguente fase:

- **Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici**



La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).

In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale) previo inserimento nel sistema CRM.

A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da L.E.G.O..

Esemplificazione dei reati

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società commercializzi opere che presentino marchi o segni distintivi contraffatti od alterati, come per esempio il logo FSC (logo che identifica e contraddistingue la carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, definiti ed approvati dall'ONG internazionale Forest Stewardship Council) contraffatto od alterato.

G.2.3 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione. Il piano generale dei controlli effettuati in Azienda è indicato nello schema di flusso di seguito riportato.



I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, disegni e modelli

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di L.E.G.O, selezioni e concluda accordi con un Fornitore di beni impiegati nel processo produttivo (ad esempio, macchinari) con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati. Tale fattispecie di reato potrebbe altresì realizzarsi in ipotesi di contraffazione o alterazione di segni distintivi apposti sulle opere realizzate dalla Società (ad. es. il logo FSC apposto su carta in realtà non certificata), da parte di un addetto L.E.G.O. alla lavorazione della commessa, ovvero utilizzazione da parte di quest'ultimo di detti segni distintivi contraffatti o alterati su opere realizzate da L.E.G.O.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Trasporti della Società selezioni un Fornitore estero accordandosi con lo stesso affinché la fornitura abbia ad oggetto prodotti da utilizzarsi nel processo produttivo che presentano segni distintivi contraffatti o alterati (ad esempio il logo FSC apposto su carta in realtà non certificata).

G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo G.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo G.1.

In particolare i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti;



- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *bis* in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- c) attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- d) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- e) verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;
- f) adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più Processi).

G.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi, ivi inclusi gli appalti.

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la selezione dei Fornitori avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando **l'orientamento** verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con i Fornitori avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25 - *bis* D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;



- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del Fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti. Qualora il terzo sia una persona giuridica, prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del Fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i Fornitori contenga apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi.

G.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:



- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i clienti/Case Editrici siano formalizzati mediante redazione di un contratto, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di beni/servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare il rigoroso rispetto delle procedure aziendali in tema di gestione ed utilizzo di marchi, brevetti e/o altri segni distintivi in ogni fase del processo di vendita dei propri beni/servizi;
- assicurare l'inserimento di clausole contrattuali di disciplina dell'eventuale utilizzo di marchi, brevetti, segni distintivi, di tutela reciproca e di impegno alla non violazione dei diritti di proprietà industriale altrui nei contratti con clienti/Case Editrici;
- assicurare l'inserimento nel contratto con il cliente/casa editrice di clausole contenenti garanzie e impegni di quest'ultimo sulla titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità;
- assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.
-

G.4.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione del processo di produzione"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:

- prevedere la formalizzazione di regole per la gestione delle attività legate ai brevetti/registrazioni;
- assicurare che sia prevista la sistematica verifica della merce ricevuta onde valutare la rispondenza della stessa agli ordini effettuati;
- assicurare che sia effettuata una verifica sulla merce in entrata in modo da valutare la conformità della stessa alla documentazione fornita dai terzi con specifico riferimento alla titolarità di marchi/brevetti/segni distintivi e diritti di proprietà industriale;
- prevedere la formalizzazione di regole per l'approvazione delle Schede di Lavorazione;



- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

G.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “H”: REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

H.1 Fattispecie di reati contro l’industria e il commercio

Tra i reati contro l’industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- **Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa,



se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032;

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati contro l'industria e il commercio", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p..
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.



H.2 Processi Sensibili

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine economico generale ovvero di interessi prettamente privatistici.

In particolare si consideri che:

- il reato di cui all'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio) rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Tale reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di *aliud pro alio* restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto;
- l'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti con segni mendaci) presuppone quale condotta tipica che siano poste in vendita ovvero messe in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore. Tale reato si presenta come di pericolo non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto nocumento;
- la disposizione di cui all'art. 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2.2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati contro l'industria e il commercio, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi, ivi inclusi gli appalti*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati*
- *Gestione del processo di produzione*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli



opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo e/o delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

H.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi, ivi inclusi gli appalti

Descrizione del Processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione F.2.

Ai fini della potenziale commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1) rileva, in particolare, la seguente fase:

- Selezione/qualifica fornitori

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.

Lo strumento utilizzato per raccogliere, analizzare e catalogare i dati è la "Scheda di valutazione preventiva". Tale documento è diviso in tre sezioni anagrafica (ragione sociale, indirizzo, riferimenti); descrizione degli elementi di valutazione (ad es.: tempi di consegna o resa, lotti minimi di acquisto, condizioni di pagamento, disponibilità ed esiti di campionature o servizi di prova, grado di assistenza pre/post vendita); esito della valutazione preventiva, relativamente ai prodotti o servizi ritenuti di interesse.

Esemplificazione dei reati

Art. 517 *ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della funzione Acquisti e Trasporti della Società selezioni un fornitore di un componente tecnico necessario per la produzione (ad es. macchinari per le lavorazioni) con la consapevolezza che quest'ultimo fabbrica detto componente avvalendosi indebitamente di titoli di proprietà industriale altrui.



H.2.2 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di L.E.G.O. consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis*. 1) rileva, in particolare, la seguente fase:

- Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).

In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale) previo inserimento nel sistema CRM. A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da L.E.G.O..

Esemplificazione dei reati

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Agente di L.E.G.O., al fine di ostacolare l'attività commerciale di un competitor della Società, danneggi dolosamente i locali commerciali, ovvero l'attrezzatura utilizzata dal competitor stesso per sviluppare il proprio business a vantaggio di L.E.G.O..

Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Agente di L.E.G.O., al fine di realizzare un vantaggio commerciale per la



Società, adotti minacce nei confronti di un competitor della stessa al fine di indurlo a non praticare determinati prezzi al ribasso.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Direzione Commerciale di L.E.G.O. venda ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice) un'opera con caratteristiche qualitative diverse da quelle pattuite (ad es. qualità della carta o grammatura della stessa), ottenendo così un risparmio dei costi di produzione.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Direzione Commerciale di L.E.G.O. venda ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice) un'opera con segni distintivi mendaci, come per esempio un'opera realizzata che presenta il logo FSC pur impiegando carta non certificata, ottenendo un risparmio dei costi di produzione.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove soggetti apicali della Società facciano realizzare e pongano in commercio opere realizzate utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

H.2.3 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione. Il piano generale dei controlli effettuati in azienda è indicato nello schema di flusso di seguito riportato.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce



se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora uno o più esponenti di L.E.G.O. producano con risparmio di spesa e detengano per la vendita ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice), o eventualmente al cliente finale in concorso con il proprio cliente/committente, un'opera con caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate o pattuite (ad es. qualità della carta o grammatura della stessa).

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora uno o più esponenti di L.E.G.O. producano con risparmio di spesa e successivamente vendano ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice), o eventualmente al cliente finale in concorso con il proprio cliente/committente, un'opera con segni distintivi ingannevoli, come per esempio un'opera realizzata che presenta il logo FSC pur non impiegando carta certificata.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove soggetti apicali della Società facciano realizzare i prodotti oggetto delle commesse ricevute dalle Case Editrici utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione dei diritti di proprietà industriale di terzi.

H.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo H.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo H.1.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:



- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti/*partner* anche stranieri;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- c) rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- d) non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- e) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- f) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- g) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;
- h) nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni alimentari non genuini o recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

H.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per fasi rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).



H.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi, ivi inclusi gli appalti

I Destinatari coinvolti nel Processo devono:

- assicurare che la scelta dei Fornitori avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato del casellario giudiziale, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e visura camerale in caso di società;
- assicurare la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali, Fornitori, Appaltatori, distributori, licenzianti e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo disegni distintivi che non traggano in inganno il compratore; circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti; sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

H.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo “Negoziazione/stipulazione/esecuzione contratti/accordi attivi con soggetti privati”

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:



- assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, completi, dettagliati e conclusi in coerenza con le politiche commerciali definite dalla Società;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale, alla tutela del consumatore, nonché all'origine e qualità dei prodotti);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento nel contratto con il cliente/Casa editrice di clausole contenenti garanzie e impegni di quest'ultimo sulla titolarità di marchi/segni distintivi/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione/usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi, sull'impegno a non utilizzare segni distintivi ingannevoli per il consumatore finale;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del cliente/Casa editrice di comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni;
- assicurare l'inserimento di clausole nei contratti con gli agenti e distributori che prevedano l'impegno al rispetto di regole di correttezza commerciale idonee a prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti;
- assicurare che ogni accordo con i clienti/Case editrici terzi coinvolti in tale Processo Sensibile contenga apposita clausola relativa al D.Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare, in ogni fase del Processo Sensibile in esame, il rigoroso rispetto delle regole di correttezza commerciale dettate dalla Società ed il rispetto delle leggi e regolamenti a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in genere, in ossequio ai principi di trasparenza, completezza informativa, buona fede e chiarezza.

H.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Gestione del processo di produzione"



- prevedere la formalizzazione di regole per la verifica della rispondenza tra le caratteristiche (ivi compresi i segni distintivi) del prodotto menzionate nella Scheda di Lavorazione ed il prodotto finito;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

H.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “I”: REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

I.1 Fattispecie di reati in violazione del diritto d’autore

Tra i reati in violazione del diritto d’autore previsti dal Decreto (art. 25-novies) si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
- **Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto



contrassegno SIAE).

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 ter), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonee a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto



contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis). Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravata le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di



riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

L'espletamento delle attività di risk assessment condotte dalla Società ha portato, invece, a ragionevolmente escludere dalla presente ParteSpeciale, seppur riconducibili alla famiglia dei "reati in violazione del diritto d'autore", i seguenti reati:

- **Art. 171 septies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 ter) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181 bis, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 bis, comma 2. Ciò in quanto la Società non ha rapporti con la SIAE;
- **Art. 171 octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "ad accesso condizionato" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "a fini fraudolenti". Ciò in quanto tali attività non rientrano nel business della Società.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato varranno, per quanto possibile, i principi contenuti nel Codice Etico.

I.2 Processi Sensibili

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti



d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2.2 "L'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati in violazione del diritto d'autore, ai fini della presente Sezione, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Gestione sistemi informatici*
- *Gestione del processo di produzione*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

I 2.1 Gestione sistemi informatici

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione dei sistemi informatici nel loro complesso con particolare riferimento a:

- attività di archiviazione e conservazione di documenti tutelati da diritto d'autore
- utilizzo software tutelati da diritto d'autore.

Esemplificazione dei reati

Art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Capireparto di L.E.G.O., in concorso con il Responsabile Sistemi Informativi, trascrivano, diffondano o mettano in commercio abusivamente opere dell'ingegno altrui (ad es. opere letterarie), attraverso l'immissione in reti telematiche, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

Art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633

Tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Direzione Generale o il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, in concorso



con il Responsabile Sistemi Informativi della Società, acquisti un certo numero di licenze di un software gestionale per L.E.G.O. e abusivamente le duplichi per utilizzarne su un numero maggiore di terminali, ottenendo così un risparmio di spesa.

Tale fattispecie potrebbe altresì realizzarsi qualora un dipendente della Società, per fine di trarne profitto, trasferisce su un supporto di L.E.G.O. il contenuto di una banca dati sottratta ad una società concorrente presso cui lavorava in precedenza (ad esempio un database contenente indagini di mercato o potenziali clienti), al fine di avvantaggiare commercialmente L.E.G.O. stessa.

Art. 171 ter L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di L.E.G.O., in concorso con il Responsabile Sistemi Informativi,abusivamente riproducano, trasmettano o diffondano al pubblico, in qualsiasi maniera, opere letterarie o parti di esse, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società

I 2.2 Gestione del processo di produzione

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società Clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o depositi in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati



Art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di L.E.G.O., trascrivano, diffondano o mettano in commercio abusivamente opere dell'ingegno altrui (ad es. opere letterarie), eventualmente anche attraverso l'immissione in reti telematiche, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

Art. 171 ter L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di L.E.G.O., abusivamente riproducano, trasmettano o diffondano al pubblico, in qualsiasi maniera, opere letterarie o parti di esse, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

I.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo I.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo I.1.

In particolare i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti e Case editrici;
- b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 - *novies* in violazione del diritto d'autore;
- c) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- d) assicurare l'inserimento, nei contratti con clienti/Case editrici, di garanzie da parte di questi di non violazione di diritti d'autore di terzi;
- e) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;



- f) verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- g) non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare *software* o banche dati protette.

I.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate.

I.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo “Gestione dei sistemi informatici”

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla **gestione dei sistemi informatici** dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- adozione di un processo formale di approvazione per l'assegnazione dei *software* da installare;
- adozione di regole per il corretto utilizzo di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il *download*, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. .mp3, .exe, ecc.);
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del *software* aziendale, incluse le licenze d'uso;
- adozione di uno strumento normativo che disciplini formalmente l'accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni, esclusivamente agli utenti (interni ed esterni) autorizzati e la loro autenticazione individuale tramite codice identificativo e *password*;
- adozione di uno strumento normativo che definisca l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze *software* ed ecc.);
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di *software* sulla propria postazione di lavoro.

I.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo “Gestione del processo produttivo”



I Destinatari coinvolti nel Processo in esame devono:

- attenersi alla normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore nel trattamento, gestione ed utilizzo nel ciclo produttivo di materiale coperto da diritto d'autore;
- impegnarsi a non utilizzare per scopi diversi dalle necessità produttive aziendali il materiale protetto da diritto d'autore nella loro disponibilità;
- impegnarsi a non divulgare, cedere a qualsiasi titolo a terzi o a soggetti non coinvolti nel Processo in esame, immettere in sistemi informatici non protetti, il materiale protetto da diritto d'autore nella loro disponibilità;
- adoperarsi affinché sia garantita l'inviolabilità da parte di soggetti terzi e/o non coinvolti nel Processo in esame, dei sistemi informatici ove viene conservato il materiale protetto da diritto d'autore, così come dei luoghi ove materialmente viene custodito detto materiale in qualsivoglia formato diverso da quello informatico;
- attenersi alle regole ed ai principi comportamentali previsti nelle "Politiche di sicurezza delle informazioni";
- attenersi ai principi generali di comportamento previsti dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico;
- impegnarsi affinché le suesposte norme di comportamento vengano osservate anche da soggetti diversi da quelli coinvolti nel Processo in esame che occasionalmente vengano in contatto con materiale protetto da diritto d'autore.

I.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “L”: REATI AMBIENTALI

L.1 Fattispecie di reati ambientali

I reati ambientali previsti dal Decreto sono i seguenti:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)**
«Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».
- **Distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733bis c.p.)**
«Chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, é punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
- **Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**
Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).**Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)



- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire a fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- attività organizzate, mediante più operazioni (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti) e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti. La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai



piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

- **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

- **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

«E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:



- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.



Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

Nello specifico, i reati potenzialmente applicabili alla realtà aziendale di L.E.G.O. sono risultati essere i seguenti:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.)

«E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.)

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.



Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».
- Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006))
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
- Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 152/2006)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e



- caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1).
 - Inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/2006)
 - violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5).

Ai fini della prevenzione delle ulteriori fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies*, troveranno ad ogni modo applicazione le previsioni del Codice Etico.

L.2 Processi Sensibili

Come anticipato nel Capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia ambientale, l'attenzione è stata posta in particolare su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia ambientale".

Tale scelta è confermata dalla considerazione che è possibile ed efficace, ai fini del presente documento, la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati ambientali in oggetto, aree/processi rientranti nel perimetro del citato sistema di "gestione dei rischi in materia ambientale".

In considerazione dell'attività svolta da L.E.G.O., le aree/attività ritenute più specificamente sensibili, alla luce della analisi dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- gestione dei rifiuti;
- trattamento dei rifiuti utilizzati come combustibile;



- gestione delle acque reflue;
- gestione delle emissioni in atmosfera.

Nell'ambito delle aree/attività sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) compromissione o deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente;
- b) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e delle autorizzazioni amministrative ottenute;
- d) Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- e) trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ovvero fornendo false indicazioni al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti;
- f) violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione amministrativa.

Il sistema di regole e norme in materia di tutela ambientale è composto sia dai principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo, e dai principi specifici e componenti del predetto sistema di organizzazione, gestione e controllo definiti nei paragrafi che seguono, sia dalla normativa vigente in materia e dalle norme/linee guida a riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme vigenti e nelle linee guida sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello.

L.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole generali di condotta e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo L.4 ,dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo L.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:



- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di tutela ambientale elencate nel paragrafo L.2;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento ed i principi specifici formulati nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi al fine di assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento Interno Aziendale, dalle procedure e misure di prevenzione e protezione in materia ambientale;
- partecipare attivamente ai suddetti corsi di formazione;
- astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- astenersi dall'immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- astenersi dall'effettuare emissioni nocive nell'aria.

L.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili alla gestione dei rischi in materia di tutela ambientale

Il presente paragrafo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da L.E.G.O, i principi specifici, le responsabilità e le modalità operative a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25 - *undecies* del Decreto.

A. Definizione e formalizzazione dei ruoli, compiti e responsabilità

Il Responsabile legale ambientale definisce e rivede, almeno annualmente, il documento "Politica Ambientale" della Società, sancendone l'impegno nei confronti del miglioramento continuo, dell'adeguatezza complessiva e della diffusione / comunicazione del sistema di gestione ambientale.



Con riferimento ai siti operativi certificati in accordo con la norma ISO 14001, il Responsabile legale ambientale può coincidere con il Rappresentante della Direzione.

Copia della Politica Ambientale viene trasmessa all'Organismo di Vigilanza a cura del Responsabile Gestione Ambientale – RGA – di stabilimento.

Lo stesso Responsabile legale ambientale attribuisce, nell'ambito delle deleghe formalizzate e dei poteri conferiti ai suoi sottoposti, specifici compiti diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema ambientale.

Al Responsabile Gestione Ambientale di stabilimento, con il supporto delle altre Funzioni eventualmente interessate, compete:

- l'identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali dello specifico stabilimento e la valutazione periodica del rispetto delle stesse;
- la predisposizione di un apposito registro ambientale "A05 Pa 01 Valutazione Impatti", riportante gli ambiti significativi per l'individuazione e la valutazione degli impatti ambientali legati alle attività svolte dallo stabilimento;
- la gestione di un scadenziario "Gestione ambientale" Fa 01;
- la predisposizione di istruzioni operative in materia di tutela dell'ambiente;
- la verifica che tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- l'individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente e le relative modalità di risposta;
- la gestione delle autorizzazioni / rinnovi allo scarico di acque reflue;
- la gestione delle autorizzazioni / rinnovi alle emissioni in atmosfera e le relative misurazioni;
- l'identificazione delle principali categorie di rifiuti e delle corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse;
- l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti;
- la definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- il controllo delle registrazioni (registro ambientale, registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, SISTRI, ecc.) del sistema di gestione ambientale attraverso:



- la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle registrazioni anche per consentire all'Organismo di Vigilanza di prenderne visione;
- la conservazione delle registrazioni per il tempo minimo stabilito;
- il controllo all'accesso ai propri archivi e la verifica dell'obsolescenza;
- lo svolgimento di audit interni;
- l'archiviazione dei documenti al fine di impedirne lo smarrimento, il deterioramento ed il danneggiamento.

Le suddette attività sono realizzate secondo quanto previsto dallo standard UNI EN ISO 14001:2004 e nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale di stabilimento.

E' compito del Responsabile legale ambientale monitorare periodicamente:

- variazioni significative nei processi aziendali che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali;
- cambiamenti della condizione operativa;
- modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili;
- attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.

B. Esistenza di procedure e/o istruzioni e/o disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo, in particolare:

- Documento "Politica ambientale" che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la tutela dell'ambiente e gestione delle attività correlate, con un impegno al miglioramento delle prestazioni relative all'ambiente nel suo complesso
- procedure, istruzioni operative, ordini di servizio che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema ambientale.

C. Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia ambientale e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, con relativa documentazione.

D. Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo



1. Realizzazione di analisi ambientali periodiche e straordinarie, al fine di verificare la tipologia degli scarichi idrici, dei rifiuti smaltiti e delle emissioni in atmosfera;

Redazione di adeguata documentazione che riporti i dettagli delle verifiche svolte;

Invio di copia delle analisi effettuate all'Autorità amministrativa, ove previsto da autorizzazioni amministrative ottenute o da questa richiesto.

2. Esecuzione di verifiche/*audit* periodici preventivamente programmati. L'obiettivo di tali verifiche è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento siano stati implementati. Redazione di adeguata documentazione che riporti i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'*audit*.

E. Tracciabilità e verificabilità *ex post* dei flussi informativi riferiti alla gestione dei rischi in materia ambientale:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia ambientale deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia sono adeguatamente verbalizzate;
- è predisposta una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicuri:
 - a) l'individuazione dei documenti ambientali;
 - b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - c) l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
 - d) il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

L.5 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate, che trovano applicazione in aggiunta ai principi di cui ai paragrafi L.3 e L.4.



L.5.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo “Gestione dei rifiuti”

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei rifiuti dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere affidati a fornitori di servizi ambientali la cui qualifica e verifica dei requisiti di legge devono essere effettuate sulla base delle procedure del sistema di gestione ambientale;
- la gestione dei rifiuti e della relativa documentazione deve avvenire con il supporto del sistema informatico e, con riferimento ai rifiuti pericolosi, tramite il SISTRI.

L.5.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo “Trattamento dei rifiuti utilizzati come combustibile”

I Destinatari coinvolti nelle attività legate al trattamento dei rifiuti utilizzati come combustibile dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- devono essere effettuate analisi mensili (e settimanali a campione), finalizzate al rispetto dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti da pressare e utilizzare come combustibile, con ad oggettiva verifica della presenza di metalli o altri materiali nel legno e nel prodotto derivante dalla triturazione;
- le analisi devono essere tracciate in un apposito registro.

L.5.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo “Gestione delle acque reflue”

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione delle acque reflue dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- le acque reflue devono essere verificate tramite analisi quadrimestrali svolte da un fornitore specializzato;
- le relative manutenzioni devono essere effettuate periodicamente sulla base di un apposito scadenziario.

L.5.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo “Gestione delle emissioni in atmosfera”

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione delle emissioni in atmosfera dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- le manutenzioni dei filtri devono essere effettuate periodicamente sulla base di un apposito scadenziario.



L.6 Compiti dell'OdV

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede di Informazione (si veda la parte Generale del presente Modello) ai *Process Owners*; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede di Informazione;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Consulenti, Appaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela ambientale affinché nella Società sia garantito che il sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la tutela ambientale, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole contrattuali *standard* finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi dei Destinatari) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “M”: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

M.1. Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed in tema di immigrazione clandestina (art. 25 duodecies del Decreto)

L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, c.d. Testo Unico Immigrazione).

Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25 - *duodecies* del Decreto.

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).

Successivamente, l'art. 25-*duodecies* del Decreto è stato integrato dalla L. 19 novembre 2017 n. 161 con il richiamo ai reati in tema di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n.



286/1998, che condannano gli atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato e gli atti diretti a favorire la permanenza illegale nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

L'art. 12 del Testo Unico Immigrazione, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, prevede quanto segue:

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone,



ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

M.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed ai reati in tema di immigrazione clandestina contemplati dall'art. 25-*doudecies* del Decreto, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*
- *Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti*
- *Gestione dei rapporti con agenzie di somministrazione del personale e monitoraggio lavoratori somministrati*

M.2.1 Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe realizzarsi nell'ipotesi di assunzione di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, con vantaggio – in termine di risparmio di costi- per la Società.

I reati di immigrazione clandestina potrebbero realizzarsi qualora la Società, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, si avvalga di lavoratori irregolari, favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

M.2.2 Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe realizzarsi nell'ipotesi di impiego



di appaltatori che utilizzano lavoratori sprovvisti del regolare permesso di soggiorno al fine di risparmiare sui costi di gestione legati all'appalto.

I reati di immigrazione clandestina potrebbero realizzarsi qualora la Società, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, affidi consapevolmente un appalto a società che impiegano lavoratori irregolari, favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.lgs. 25/07/1998, n. 286.

M.2.3 Gestione dei rapporti con agenzie di somministrazione del personale e monitoraggio lavoratori somministrati

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce alle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale e al monitoraggio delle prestazioni di lavoratori somministrati e ai relativi rapporti con le Agenzie per il lavoro.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo, i reati di immigrazione clandestina potrebbero realizzarsi qualora la Società, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, utilizzi consapevolmente lavoratori somministrati irregolari, favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.lgs. 25/07/1998, n. 286.

M.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo M.1.

La presente Parte Speciale "M" prevede l'espreso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 *duodecies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:



- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico ed al Regolamento interno Aziendale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull'immigrazione ed il monitoraggio costante del rispetto delle stesse;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel Processo Sensibile in esame, secondo le *policy* e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processo Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

M.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo



Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate.

M.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane e al Processo Gestione dei rapporti con agenzie di somministrazione del personale e monitoraggio lavoratori somministrati

Oltre a quanto in generale sancito nel Paragrafo M.3, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.2 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:

- i Destinatari coinvolti nel suddetto Processo Sensibile devono, in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi), verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi) non in possesso del permesso di soggiorno, la Società dovrà provvedere:
 - a) alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
 - b) a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
 - c) a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
 - d) ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro
 - e) a provvedere alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.
- Le funzioni aziendali competenti dovranno:
 - mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;



- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori esclusivamente Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi);
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sopraindicato circa l'anormativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi;
- i contratti con i terzi coinvolti nel Processo Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- nei contratti con le Agenzie per il lavoro dovrà essere previsto l'inserimento di clausole che garantiscano che il personale "somministrato" sia munito di regolare permesso di soggiorno e che stabiliscano la responsabilità in capo a quest'ultime in ipotesi di assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- i Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento lo stesso;
- tutta la documentazione oggetto del presente Processo Sensibile (atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero.



M.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Approvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo M.3, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.3 e C.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:

- la fase di selezione degli Appaltatori deve ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dell'Appaltatore prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale; è vietato intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, in particolare in merito all'impiego irregolare di lavoratori stranieri;
- al fine della qualifica di un Appaltatore deve essere raccolta la documentazione relativa al soggetto (come ad esempio la presentazione della Società, la descrizione del prodotto/servizio, listino, certificazioni qualità, valutazione storica, valutazioni effettuate da altre Società del Gruppo, ecc.); in caso di valutazione positiva, deve prevedersi l'inserimento dello stesso all'interno dell'elenco Appaltatori qualificati;
- periodicamente deve essere effettuato un monitoraggio circa la persistenza dei requisiti richiesti in sede di qualifica e devono essere avviati processi di ri-qualifica degli Appaltatori qualificati;
- gli accordi con gli Appaltatori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri;
- tali accordi devono riportare, anche in apposito *addendum* da aggiornare con cadenza temporale, l'obbligo espresso dell'Appaltatore di:
 - rispettare il Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
 - indicare alla Società se vengono impiegati cittadini stranieri per i quali è richiesto il permesso di soggiorno;
 - comunicare alla Società i nominativi ed i paesi di provenienza, la data di rilascio e di scadenza del permesso di soggiorno;
 - l'impegno specifico ad inviare periodicamente un'autodichiarazione circa il rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati (ivi inclusa la regolarità contributiva e retributiva) in caso di appalti pluriennali;
- gli accordi con gli Appaltatori dovranno altresì prevedere l'impegno



degli Appaltatori a garantire la sussistenza delle condizioni di legalità per la stipula dei contratti di lavoro con i lavoratori stranieri impiegati nonché la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;

- deve essere verificata, a cura della Società, la corrispondenza tra i nominativi, dichiarati dagli appaltatori e subappaltatori, dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti dell'Ente e i loro lavoratori effettivamente presenti.

M.5 Compiti dell'OdV

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede di Informazione (si veda la parte Generale del presente Modello) ai *Process Owners*; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede di Informazione;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Consulenti, Appaltatori, etc.);
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole contrattuali *standard* finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi dei Destinatari) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “N”: I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

N.1 I reati contro la personalità individuale, con particolare riferimento all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante “*Misure contro la tratta di persone*”) ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

- a) i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.;
- b) i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, c.p., 600-ter, primo e secondo comma, c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 c.p., e 600-quinquies c.p.;
- c) i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, c.p., 600-ter, terzo e quarto comma, c.p. e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 c.p., nonché il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p..

Successivamente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”), ha modificato l'art. 603-bis c.p. (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) e ha introdotto lo stesso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 ai sensi dell'art. 25-quinquies dello stesso. Di seguito si indica la predetta fattispecie penale:

- **art. 603-bis c.p.**

«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

[II]. *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

[III]. *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni*



sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Tra i delitti contro la personalità individuale previsti dal Decreto, si ritiene astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O. il solo reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei delitti contro la personalità individuale, le seguenti fattispecie di reato:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

N.2 Processi Sensibili

I Processi identificati come a rischio di commissione del Reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ai sensi del Decreto, emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato") sono:

- *Selezione e assunzione e gestione delle risorse umane*



- *Gestione dei rapporti con agenzie di somministrazione del personale e monitoraggio lavoratori somministrati*
- *Gestione sistema incentivi e premi*
- *Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti*
- *Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro*

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la descrizione di come il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro potrebbero essere astrattamente commesso nell'ambito del Processo.

N.2.1 Selezione e assunzione e gestione delle risorse umane

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo il reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 - bis c.p.)** potrebbe astrattamente commetersi nel caso in cui la Società sottoponesse i propri dipendenti a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei dipendenti stessi (ad esempio, violando in modo reiterato la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo settimanale).

N.2.2 Gestione dei rapporti con agenzie di somministrazione del personale e monitoraggio lavoratori somministrati

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale e al monitoraggio delle prestazioni di lavoratori somministrati e ai relativi rapporti con le Agenzie per il lavoro.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo il reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)** potrebbe astrattamente commetersi nel caso in cui la Società mediante l'attività di intermediazione, si avvalsesse di personale somministrato sottoponendolo a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (ad esempio, violando in modo reiterato la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo settimanale).

N.2.3 Gestione sistema incentivi e premi

Descrizione del processo



Il processo si riferisce alla gestione del programma di incentivazione per i dipendenti di L.E.G.O..

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo il reato di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)** potrebbe astrattamente commettersi nel caso in cui la Società sottoponesse il personale a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei dipendenti, ad esempio, imponendo il raggiungimento di obiettivi di produttività realizzabili unicamente tramite il sistematico ed eccessivo prolungamento dell'orario di lavoro.

N.2.4 Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo il reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)** potrebbe astrattamente commettersi nel caso in cui la Società si avvalsesse consapevolmente di appaltatori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del relativo stato di bisogno.

N.2.5 Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione D.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo il reato di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)** potrebbe astrattamente commettersi nel caso in cui la Società sottoponesse i propri lavoratori dipendenti a condizioni di sfruttamento, sotto il profilo della violazione delle normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, approfittando del loro stato di bisogno.

N.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente Parte Speciale "N" prevede l'esplicito divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerata dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;



- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente, anche stagionale, e all'utilizzo del personale somministrato;
- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
 - a. dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - b. dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
 - a. le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - b. la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti o somministrati o lavoratori stagionali) a condizioni di sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi;
- corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;



- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro¹⁷;
- sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

N.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate.

N.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili ai Processi Sensibili di seguito richiamati:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*
- *Gestione dei rapporti con agenzie di somministrazione del personale e monitoraggio lavoratori somministrati*
- *Gestione sistema incentivi e premi*

Si vedano le prescrizioni contenute nei corrispondenti paragrafi della Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, della Parte Speciale F “Reati di criminalità organizzata” e nella Parte Speciale M “Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina”.

Si prevede inoltre che:

- in caso di assunzione di personale dipendente o utilizzo di personale somministrato o di lavoratori stagionali, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli eventuali accordi sindacali per l’assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- in caso di impiego di personale per il tramite di Agenzia per il lavoro, l’Ufficio Risorse Umane verifica il possesso da parte della stessa dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa di riferimento, e che abbia adempiuto e siano in atto adempimenti all’obbligo di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria o assicurativa, di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) del d. lgs. n. 276/2003;
- l’Ufficio Risorse Umane verifica altresì il corretto inquadramento del personale alla luce dei contratti collettivi di riferimento;
- l’Ufficio Risorse Umane verifica, altresì la regolarità dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, e delle ferie del personale stesso;
- i contratti con i terzi coinvolti nei Processi Sensibili (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla

¹⁷ Non rilevano il numero e la ricorrenza delle condotte in violazione della normativa antinfortunistica, essendo sufficiente il mero fatto che tali violazioni sussistano.



- gestione del personale, Agenzie per lavoro, ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere che le controparti siano informate dell'avvenuta adozione da parte della Società del Codice Etico e del Modello, per vincolarle al rispetto di alcuni principi ivi contenuti, a pena di risoluzione dei contratti stessi;
- tutta la documentazione oggetto dei presenti Processi Sensibili (atti, verbali, contratti, ricevute ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta;
 - l'eventuale sistema di incentivi e premi deve essere coerente con la contrattazione aziendale e definito nel budget annuale;
 - la richiesta degli incentivi viene fatta sulla base della valutazione dei risultati individuali dei dipendenti formalizzati nell'ambito di apposite schede di valutazione compilate dalla Responsabile Risorse Umane di L.E.G.O. con il supporto dei vari Responsabili di produzione;
 - il pagamento degli incentivi e dei premi deve essere autorizzato dall'Alta Direzione aziendale e disposto sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore e in coerenza con le *policy* e procedure aziendali.

N.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Approvvigionamento di servizi, ivi inclusi gli appalti

Si vedano le prescrizioni contenute nei corrispondenti paragrafi della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", della Parte Speciale F "Reati di criminalità organizzata" e nella Parte Speciale M "Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Ai Destinatari è inoltre richiesto di rispettare i seguenti principi:

- la fase di selezione deve ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dell'Appaltatore prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- in caso di sottoscrizione di contratti di appalto e subappalto, è verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte, tramite la consegna e/o acquisizione della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- gli accordi con gli Appaltatori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato



- da soggetti muniti di idonei poteri;
- tali accordi devono riportare l'obbligo espresso dell'Appaltatore, nonché degli eventuali sub-appaltatori, al rispetto:
 - a. dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livellonazionale, o comunque dei contratti collettivi di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - b. della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - gli accordi con gli Appaltatori e con gli eventuali sub-appaltatori dovranno altresì prevedere l'impegno di tali soggetti a garantire la sussistenza delle condizioni di legalità per la stipula dei contratti di lavoro con i lavoratori impiegati nonché la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale sub-appaltatore della normativa indicata al punto precedente, nonché ambiti quali il contenzioso pendente con i dipendenti o collaboratori, le condizioni di lavoro, i metodi di sorveglianza o le situazioni alloggiative di tali soggetti;
 - deve essere verificata, a cura della Società, la corrispondenza tra i nominativi, dichiarati dagli appaltatori e sub-appaltatori, dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti dell'Ente e i loro lavoratori effettivamente presenti.

N.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ai Destinatari, inoltre, è chiesto il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Parte Speciale D "Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro", alla quale integralmente si rimanda.

N.5 Compiti dell'OdV

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede di Informazione (si veda la parte Generale del presente Modello) ai *Process Owners*; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede di Informazione;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la



qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;

- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole contrattuali *standard* finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi dei Destinatari) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “O”: I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA AGGRAVATI DAL C.D. NEGAZIONISMO

O.1 I reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo

In data 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge del 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017», in vigore dal 12.12.2017, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies – rubricato «Razzismo e xenofobia».

La disposizione in esame richiama i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo di cui all'art. 3, comma 3-*bis*, Legge 13 ottobre 1975, n. 654, oggi – per effetto del D.Lgs. 21/2018 – ricollocato nell'art. 604-*bis*, comma 3 c.p.; tale norma punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, laddove si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Di seguito il testo della norma (in grassetto, la condotta aggravata che costituisce presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato [...] è punito:

- a) *con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- b) *con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della



Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della L. 232/1999.

Appare perciò evidente che, in virtù del richiamo operato al solo ultimo comma della norma in esame, presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sono solo le condotte, molto specifiche:

- di propaganda, istigazione alla discriminazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza;
- commesse in modo che derivi concreto pericolo di diffusione;
- fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Con riferimento allo specifico *business* della Società, si richiama l'art. 57- bis del c.p. il quale prevede espressamente una responsabilità cd. a cascata anche nei confronti dell'editore qualora vengano commessi reati per il mezzo della stampa (non periodica). In sostanza le disposizioni di cui all'articolo 57 c.p. si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile. In sostanza, tale norma dettata allo scopo di evitare che rimangano impuniti i reati commessi mediante la stampa non periodica, in relazione ai quali non sia possibile risalire alla persona che ha curato la pubblicazione dello scritto, ovvero questa sia non imputabile, prevede comunque una responsabilità per omesso controllo in capo all'editore ovvero allo stampatore.

Conseguentemente il reato potrebbe essere astrattamente configurabile sia in ipotesi di concorso con l'autore o l'editore sia, seppure in ipotesi assai remote, quando lo stampatore ometta dolosamente di verificare l'identità dell'autore ovvero dell'editore.

O.2 Processi Sensibili

Il Processo identificato come a rischio di commissione dei reati di razzismo e xenofobia ai sensi del Decreto, emerso dall'analisi di *risk assessment* (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato") è il seguente:

- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Di seguito verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la descrizione di come i reati di razzismo e xenofobia potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.



O.2.1 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito del presente Processo, il reato di razzismo e xenofobia di cui all'art. 603-bis c.p. potrebbe realizzarsi qualora la Società agevolasse la propaganda di idee fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, mediante la stampa di testi con tali contenuti non accertando l'identità dell'autore.

O.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente Parte Speciale "O" prevede l'esplicito divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo considerata dall'art. 25 *terdecies* del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate negoziazione/stipula/esecuzione dei contratti con soggetti privati;
- astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 – *terdecies del Decreto* in violazione del diritto d'autore;
- astenersi dall'assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di o comunque agevolare atti di razzismo e xenofobia;
- astenersi dall'agevolare in qualsiasi forma l'attività di enti o persone fisiche che propagandano, istigano o incitano al razzismo o



xenofobia e dal contribuire alla diffusione con qualsiasi mezzo, anche tramite la stampa, di ideologie fondate sulla propaganda, istigazione o incitamento al razzismo o alla xenofobia, aggravate dal c.d. negazionismo.

O.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento al Processo Sensibile rappresentato nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate.

O.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo Sensibile Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Si vedano le prescrizioni contenute nei corrispondenti paragrafi della Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” ed F “Reati di criminalità organizzata”.

Si prevede inoltre che:

- i rapporti con i Clienti (Case Editrici e soggetti privati) vengono gestiti dall'Area Commerciale (inclusi anche gli Agenti) che negoziano i termini e le condizioni di pagamento;
- Il cliente richiede all'Area commerciale un preventivo indicando titolo dell'opera da stampare e caratteristiche tecniche e inviando il “pdf” chiuso;
- valutato positivamente il preventivo, il cliente invia l'ordine la cui congruità viene valutata dall'Area Commerciale;
- il cliente invia il pdf attraverso sistema informatico («we transfer» o direttamente su «FTP»); il file così caricato viene lavorato per renderlo compatibile con la stampa. Il capo commessa, effettuato un ultimo controllo, autorizza alla stampa e invia il file in pre-stampa;
- i rapporti con i clienti – e in particolare i rapporti diretti con gli Autori - vengono formalizzati in specifici contratti, sottoscritti da soggetti muniti di appositi poteri secondo il sistema di poteri in essere;
- in tali contratti viene inserita sistematicamente apposita clausola che prevede l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società, a pena di risoluzione del contratto;
- nei contratti stipulati direttamente con gli Autori, viene inserita apposita clausola con cui l'autore stesso autocertifichi la propria identità, prevedendo l'allegazione di valido documento di identità.

O.5 Compiti dell'OdV



E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede di Informazione (si veda la parte Generale del presente Modello) ai *Process Owners*; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede di Informazione;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole contrattuali *standard* finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi dei Destinatari) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.



PARTE SPECIALE “P”: I REATI TRIBUTARI

P.1 La tipologia dei reati tributari (artt. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Tra i reati tributari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società, fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)**
– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società, fuori dai casi previsti sopra previsti, , al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una



delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.

Il reato è rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ovvero non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato è rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società, *al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del



volume di affari.

- **Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro o crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato sussiste altresì nel caso in cui, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, il soggetto agente indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

P.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati tributari, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- c. **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente **a rischio di commissione di reati**;
- d. **Processi Sensibili strumentali**, tali dovendosi intendere quelle aree di attività ove si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Gestione fiscalità
- Gestione dei flussi finanziari – Incassi;
- Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti;
- Selezione e qualificazione dei fornitori
- Gestione dei rapporti infragruppo

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;



- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

P.2.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione B.2.2.

Il processo si riferisce inoltre alle seguenti attività:

- gestione degli adempimenti fiscali e dello scadenziario;
- predisposizione della documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali;
- invio delle dichiarazioni fiscali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte, oppure nel caso di utilizzo di fatture false emesse da un'altra società, anche del Gruppo, affinché queste vengano inserite nella contabilità della Società.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture false, registrate in contabilità, relative ad un'attività di consulenza non veritiera ovvero relative ad un'attività che, seppur effettivamente svolta, viene contabilizzata per un ammontare sproporzionato.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in dichiarazione di elementi passivi inesistenti, vengono omessi elementi attivi oppure vengono indicati elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.
- **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società omette, nei tempi e nei modi indicati, di presentare una delle dichiarazioni prescritte come obbligatorie. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.



P.2.2 Gestione fiscalità

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione C.2.10.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte, oppure nel caso di utilizzo di fatture false emesse da un'altra società, anche del Gruppo, affinché queste vengano inserite nella contabilità della Società.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture false, registrate in contabilità, relative ad un'attività di consulenza non veritiera ovvero relative ad un'attività che, seppur effettivamente svolte, viene contabilizzata per un ammontare sproporzionato.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in dichiarazione di elementi passivi inesistenti, vengono omessi elementi attivi oppure vengono indicati elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.
- **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società omette, nei tempi e nei modi indicati, di presentare una delle dichiarazioni prescritte come obbligatorie. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso di occultamento della documentazione contabile obbligatoria per legge in modo da non renderne possibile il rinvenimento ovvero la distruzione della stessa che ne determini l'impossibilità di consultazione.
- **Indebita compensazione (art- 10 quater D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso di compensazione di partite debitorie nei confronti di un ente impositore con crediti artificialmente costruiti o rappresentati, in sede contabile o di dichiarazione o di qualunque altro



modo, per essere utilizzati a tale fine. Il reato è rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente solo qualora è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10 milioni.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengono poste in essere attività fraudolente finalizzate a sottrarsi al pagamento dei debiti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto alienando simulatamente o compiendo atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (ad es. riduzione del patrimonio per atti dispositivi non corrispondenti al vero).

P.2.3 Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti

P.2.4 Gestione dei flussi finanziari – Incassi

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo O.2.3 si rimanda alla sezione A.2.16.

Per la descrizione del processo O.2.4 si rimanda alla sezione C.2.10.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte, oppure nel caso di utilizzo di fatture false emesse da un'altra società, anche del Gruppo, affinché queste vengano inserite nella contabilità della Società.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture false, registrate in contabilità, relative ad un'attività di consulenza non veritiera ovvero relative ad un'attività che, seppur effettivamente svolta, viene contabilizzata per un ammontare sproporzionato.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in dichiarazione di elementi passivi inesistenti, vengono omessi elementi attivi oppure vengono indicati elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.



- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di un soggetto al fine di consentirgli di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; emissione di fatture per importi superiori al valore della prestazione effettivamente resa al soggetto; emissione di fatture false a favore di un'altra società dello stesso Gruppo, al fine di aumentare fittiziamente i costi di quest'ultima.

P.2.5 Selezione e qualificazione dei fornitori

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle seguenti attività:

- selezione dei fornitori;
- verifiche periodiche sui fornitori;
- stipulazione di contratti con i fornitori;
- verifica/controllo qualitativo sulle merci o sui servizi acquistati;
- verifica dell'effettività della prestazione (in caso di prestazione di servizi).

Il processo ricomprende anche le attività descritte nelle sezioni A.2.12, A.2.13, A.2.14, A.2.18, F.2.3, F.2.4., F.2.6.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte, oppure nel caso di utilizzo di fatture false emesse da un'altra società, anche del Gruppo, affinché queste vengano inserite nella contabilità della Società.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture false, registrate in contabilità, relative ad un'attività di consulenza non veritiera ovvero relative ad un'attività che, seppur effettivamente svolte, viene contabilizzata per un ammontare sproporzionato.

P.2.6 Gestione dei rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.20.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi



registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte, oppure nel caso di utilizzo di fatture false emesse da un'altra società, anche del Gruppo, affinché queste vengano inserite nella contabilità della Società.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)**
– Tale ipotesi di reato si configura in caso di utilizzo di fatture false, registrate in contabilità, relative ad un'attività di consulenza non veritiera ovvero relative ad un'attività che, seppur effettivamente svolte, viene contabilizzata per un ammontare sproporzionato.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in dichiarazione di elementi passivi inesistenti, vengono omessi elementi attivi oppure vengono indicati elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.
- **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società omette, nei tempi e nei modi indicati, di presentare una delle dichiarazioni prescritte come obbligatorie. La fattispecie può dar luogo a responsabilità dell'ente solo se il reato viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni.
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di un soggetto al fine di consentirgli di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; emissione di fatture per importi superiori al valore della prestazione effettivamente resa al soggetto; emissione di fatture false a favore di un'altra società dello stesso Gruppo, al fine di aumentare fittiziamente i costi di quest'ultima.
- **Indebita compensazione (art- 10 quater D.Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso di compensazione di partite debitorie nei confronti di un ente impositore con crediti artificialmente costruiti o rappresentati, in sede contabile o di dichiarazione o di qualunque altro modo, per essere utilizzati a tale fine. Il reato è rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente solo qualora è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'imposta sul valore aggiunto viene evasa per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10 milioni.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengono poste



in essere attività fraudolente finalizzate a sottrarsi al pagamento dei debiti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto alienando simulatamente o compiendo atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (ad es. riduzione del patrimonio per atti dispositivi non corrispondenti al vero).

P.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo O.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo P.1.

La presente Parte Speciale "P" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- che sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA).

All'uopo vi è l'**obbligo** di:

- l) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle informazioni riguardanti i soggetti con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale;
- m) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- n) svolgere nell'ambito dei rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto con cui la Società viene in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- o) svolgere nella gestione delle attività di fatturazione attiva e passiva tutti i controlli previsti dalle procedure che disciplinano l'attività aziendale, verificando, in particolare, il rispetto dei livelli autorizzativi, l'effettività delle prestazioni rese dai soggetti terzi – quali, ad esempio, i consulenti o i fornitori, la documentabilità delle prestazioni effettuate dalla Società o rese a favore della stessa);
- p) verificare l'effettività delle prestazioni rese dai soggetti terzi (es. consulenti o fornitori);



- q) conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie;
- r) conservare la documentazione contabile della Società nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- s) verificare gli adempimenti fiscali e tributari, insieme con i professionisti esterni della Società, nonché il loro effettivo adempimento;
- t) prevedere un sistema di monitoraggio delle scadenze fiscali;
- u) rispettare le procedure aziendali nel corso delle visite ispettive/verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria.

Dovranno altresì essere rispettate le **regole** di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di L.E.G.O. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali delibere attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda); tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni indirizzate alla Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dagli enti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato;
- vi deve essere identità tra soggetto che fattura e soggetto che fornisce beni/servizi;
- devono essere acquisite informazioni sui clienti, in particolare di natura finanziaria;
- tutti i dipendenti L.E.G.O. e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto (Allegati E o F);



- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori sono predisposti e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dagli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, agli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

P.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo P.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito degli stessi.

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;*
- *Gestione fiscalità*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti;*
- *Selezione e qualificazione dei fornitori*
- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- Definizione ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della contabilità, la verifica degli incassi, la gestione dei pagamenti, l'inserimento di fornitori, partner, consulenti, agenti nell'elenco fornitori
- Completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti, solo a fronte di fatti realmente accaduti e debitamente documentati.
- Conservazione e archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.
- Gestione delle anagrafiche clienti, con inserimento dei dati identificativi, dei dati fiscali e delle informazioni finanziarie.
- Verifica della corrispondenza e completezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita o della prestazione resa.
- Verifica dei pagamenti da effettuare sulla base del raffronto con il contratto, la prestazione ricevuta e la fattura.
- Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura.



- Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio).
- Monitoraggio dei crediti da incassare, da svalutare ed eventualmente stralciare.
- Verifica della corretta rilevazione ai fini fiscali dei dati relativi alle immobilizzazioni, ai cespiti e agli ammortamenti.
- Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale. Monitoraggio circa il rispetto delle scadenze.
- Verifica della correttezza del calcolo delle imposte dirette e indirette.
- Verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta.
- Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli.
- Verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni di imposte effettuate.
- Verifica dell'esistenza e/o spettanza qualitativa e quantitativa dei crediti di imposta utilizzati.
- Verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta.

Si vedano inoltre le prescrizioni contenute nei paragrafi A.4, B.4, C.4, F.4.1, F.4.3, F.4.4., F.4.5, F.4.9, H.4.1, H.4.2.

P.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari previsti dal Decreto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del



contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale "O".



PARTE SPECIALE “Q”: I REATI DI CONTRABBANDO

Q.1 La tipologia dei reati di contrabbando (artt. 25-sexiesdecies del Decreto)

Tra i reati di contrabbando previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Varie tipologie di contrabbando (artt. 282-291 DPR 43/1973)**
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
Contrabbando nelle zone extra-doganali
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
Contrabbando nei depositi doganali
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Per effetto della depenalizzazione disposta con il D.Lgs. 8/2016, le fattispecie che costituiscono illecito amministrativo risultano penalmente rilevanti solamente ove la condotta integri le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, ovvero:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973)** – La norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di



due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Q.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di contrabbando ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Gestione degli adempimenti doganali in relazione alle importazioni
- Gestione degli adempimenti doganali in relazione alle esportazioni

Q.2.1 Gestione degli adempimenti doganali in relazione alle importazioni

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle seguenti attività:

- adempimento diritti di confine;
- rapporti con doganisti/spedizionieri;
- rapporti con fornitori extra-EU;
- classificazione doganale della merce.

Esemplificazione dei reati

Tutti i reati previsti nella sezione P.1.

Q.2.2 Gestione degli adempimenti doganali in relazione alle esportazioni

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle seguenti attività:

- adempimento diritti di confine;
- rapporti con doganisti/spedizionieri;
- classificazione doganale della merce;
- esportazione della merce.

Esemplificazione dei reati

Tutti i reati previsti nella sezione P.1.

Q.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo Q.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il



verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo Q.1.

La presente Parte Speciale “Q” prevede l’espreso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 sexiesdecies del Decreto);
- che sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possono potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA).

Dovranno altresì essere rispettate le **regole** di seguito indicate:

- osservare la procedura di qualifica dei fornitori (con specifico riferimento ai fornitori della merce importata, agli spedizionieri incaricati di svolgere le operazioni doganali e ai trasportatori incaricati);
- tutti i rapporti con i fornitori devono essere supportati da contratti scritti, con la specifica indicazione del corrispettivo pattuito e della responsabilità per inadempimento anche parziale. I contratti devono essere approvati dai soggetti a ciò deputati e muniti dei poteri di firma;
- nel caso di rapporti tra parti correlate, il prezzo di vendita deve essere estremamente vicino al prezzo di vendita applicato tra parti indipendenti;
- verificare la correttezza delle dichiarazioni doganali e individuare i soggetti che all’interno della società sono responsabili in merito al contenuto delle stesse;
- rispettare la normativa doganale sulla introduzione delle merci nel territorio dell’Unione europea e sull’uscita dallo stesso;
- verificare la correttezza dei diritti di confine pagati;
- verificare la sussistenza di esenzioni di pagamento e tariffe preferenziali, l’assoggettamento a regimi speciali, divieti, restrizioni, contingenti tariffari ed eventuali licenze di importazione;
- conservare adeguatamente il carteggio e-mail intercorso, soprattutto rispetto a forniture/cessioni di ammontare significativo, sia per quanto riguarda la fase della contrattazione, sia per quanto riguarda la fase dell’esecuzione contrattuale.

Q.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo Q.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell’ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

Q.4.1. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFO Q.2.1 DI SEGUITO RICHIAMATO:



➤ *Gestione degli adempimenti doganali nelle importazioni*

- Definizione ruoli, responsabilità e modalità per la gestione di tutti i passaggi rilevanti nel processo di importazione da Paesi ExtraCE, in accordo con il flusso di gestione doganale adottato dalla Società.
- Verifica della corrispondenza e completezza della documentazione ricevuta rispetto al contenuto del contratto di acquisto della merce (classifica, origine e valore della merce).
- Verifica della corretta sottoposizione della merce ai controlli doganali.
- Verifica del corretto pagamento dei diritti di confine.
- Conservazione e archiviazione della documentazione ricevuta, con modalità che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.
- Regolamentazione contrattuale dei rapporti con il rappresentante in dogana, secondo criteri predefiniti e verificando la sussistenza di adeguata qualifica professionale.
- Verifica della corrispondenza della merce ricevuta con le previsioni contrattuali e le certificazioni ricevute.

➤ *Gestione degli adempimenti doganali nelle esportazioni*

- Definizione ruoli, responsabilità e modalità per la gestione di tutti i passaggi rilevanti nel processo di esportazione verso Paesi ExtraCE, in accordo con il flusso di gestione doganale adottato dalla Società.
- Gestione delle anagrafiche fornitori (es. spedizionieri e trasportatori), con inserimento dei dati identificativi, dei dati fiscali e delle informazioni acquisite.
- Regolamentazione contrattuale dei rapporti con il rappresentante in dogana, secondo criteri predefiniti e verificando la sussistenza di adeguata qualifica professionale.
- Verifica della correttezza e completezza della documentazione predisposta (es. fattura, ddt, cmr, dichiarazione di libera esportazione, certificazione d'origine o altro tipo di certificati).
- Verifica della corretta sottoposizione della merce ai controlli doganali.
- Conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, con modalità che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.
- Verifica acquisizione del Documento di accompagnamento di esportazione (cd. Dae)

Q.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza



E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di contabbando previsti dal Decreto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale "Q".





ALLEGATI

- Allegato A: Codice Etico di L.E.G.O. S.p.A.
- Allegato B: Organigramma aziendale
- Allegato C: Facsimile Scheda Informativa
- Allegato D: Facsimile dichiarazione dipendenti
- Allegato E: Facsimile clausole contrattuali
- Allegato F: Facsimile addendum contrattuale
- Allegato F.1: Facsimile dichiarazioni lavoratori somministrati
- Allegato G: Regolamento interno per l'uso del sistema informativo aziendale
- Allegato H: Politiche aziendali per la sicurezza delle informazioni